

La gestione del rischio nello studio legale.

Brevi considerazioni sul cyber rischio e sul risk-based approach

Assetti organizzativi adeguati, crisi d'impresa e risarcimento del danno: alcuni cenni

Riflessioni ad alta voce di un giovane avvocato sull'introduzione del Codice Rosso, alla fioca luce della lampada di uno studio legale

Il GDPR e l'attività forense. Approcci normativi e pratici

Rassegna della giurisprudenza del Tribunale di Crotona



SOMMARIO

- 3 La gestione del rischio nello studio legale. Brevi considerazioni sul cyber rischio e sul risk-based approach.
di Alessandro Manfredi
- 7 Assetti organizzativi adeguati, crisi d'impresa e risarcimento del danno: alcuni cenni.
di Francesco Mangone
- 11 Riflessioni ad alta voce di un giovane avvocato sull'introduzione del Codice Rosso, alla fioca luce della lampada di uno studio legale.
di Fabiola Lacroce
- 14 Il GDPR (general data protection regulation) e l'attività forense. Approcci normativi e pratici.
di Maria Teresa Eleonora Murano
- 21 Tribunale di Crotona, Sezione penale, in composizione collegiale, sentenza 5.7.2023 n. 1048.
- 40 Tribunale di Crotona, Sezione penale, in composizione collegiale, sentenza 21.12.2023 n. 1622.



La rivista del COA di Crotona

Sito web:

www.ordineavvocaticrotona.it

Direttore responsabile

Dott. Antonio Morello

Comitato di Redazione

Caterina Marano

Ilaria Napoli

Vincenzo Cardone

Vincenzo Marano

Tommaso Passarelli

Gianfrancesco Licari

Ilda Spadafora

La gestione del rischio nello Studio Legale.

Brevi considerazioni sul cyber rischio e sul risk-based approach.

Risk management and the law firm.

A quick look at cyber risk and the risk-based approach.

Abstract. *La notevole accelerazione nell'utilizzo delle nuove tecnologie nell'Ecosistema Giustizia ha portato ad una nuova espansione delle competenze dell'avvocato. La sempre più sottile linea di demarcazione tra tecnico e giuridico, obbliga il professionista legale ad affrontare nuove sfide e soprattutto nuovi obblighi. Tra questi vi rientra la gestione del rischio, best practice divenuta prassi obbligatoria in diversi settori del diritto attraverso le numerose, quanto poderose, introduzioni regolamentari del Legislatore comunitario. L'autore attraverso il seguente scritto, cercherà di introdurre il complesso tema del risk-management, raffrontato alla figura dell'avvocato, cercando di individuarne le principali caratteristiche.*

Abstract. *The remarkable acceleration of the use of new technologies in the Justice Ecosystem has led to a new expansion of the lawyer's skills. The increasingly thin line between the technical and the juridical is forcing the lawyer to face new challenges and, more importantly, new obligations. Among these is risk management, a best practice that has become mandatory in several areas of law as a result of the numerous and extensive regulations introduced by the EU Legislator. In the following text, the author will try to introduce the complex subject of risk management in relation to the figure of the lawyer and will try to identify its main characteristics.*

SOMMARIO: 1. Introduzione al tema – 2. Approccio metodologico alla cyber sicurezza, l'individuazione delle criticità – 3. Analisi e calcolo del rischio – 4. Accettazione del rischio e gestione del budget – 5. Conclusione.

1. Introduzione al tema.

La digitalizzazione può essere considerata l'architrave della società contemporanea. Originariamente interpretata quale operazione di mera trasposizione in "formato elettronico" di nuclei di informazioni, principalmente di carattere documentale, è attualmente identificabile come un processo, o un vettore, che consente la creazione di un parallelo mondo informativo, distaccato total-

mente dalla dimensione cartacea e analogica.

La digitalizzazione, in quanto espressione del progresso tecnologico, ha investito tutti i settori della nostra società. In particolare, l'ecosistema Giustizia¹ è stato profondamente scosso dall'introduzione delle nuove tecnologie, soprattutto per le conseguenti problematiche legate al tema della cyber sicurezza.

La cyber sicurezza (*cyber security*) può essere descritta come un complesso di operazioni, di formazione e di informazioni, aggregabili in una prassi che deve essere mantenuta con costanza nel tempo, la quale è volta alla mitigazione di eventuali danni o compromissioni di un sistema informatico e informativo.

Conseguenzialmente, maggiore sarà il livello di digitalizzazione acquisito da un'entità (sia essa pubblica o privata), maggiore sarà il cyber rischio (*cyber risk*).

Per poter affrontare tali rischi è necessario predisporre un piano, il cui insieme di operazione viene racchiuso in quella che viene definita gestione del rischio, alla quale anche l'avvocato è chiamato a ottemperare.

Pertanto, è utile soffermarsi sulla gestione del rischio quale elemento sempre più cogente, trasversale e multidisciplinare di uno studio legale, soprattutto se affiancato allo studio legale inteso come ecosistema di lavoro².

2. Approccio metodologico alla cyber sicurezza, l'individuazione delle criticità.

Delineata una generica definizione di cyber sicurezza, è necessario introdurre l'approccio basato sul rischio, al

¹ L'individuazione di grandi ecosistemi digitali è iniziata con il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (introdotti nel triennio 2017/2019 e successivamente definiti nel triennio 2019/2021). Gli ecosistemi digitali possono essere considerati come vaste aree di intervento, attraverso le quali è possibile favorire l'erogazione di servizi digitali e l'interazione tra entità pubbliche e private.

² Inteso nel presente scritto quale insieme degli elementi tecnologici e strutturali che contribuiscono alla digitalizzazione di uno studio legale.

quale il professionista legale, in veste di soggetto non tecnico, deve approcciarsi per tutelare efficacemente i propri *assets* digitali.

L'approccio basato sul rischio (*risk-based approach*) è considerato tra i modelli operativi ideali di contatto alla sicurezza informatica e delle informazioni, applicabile attraverso una serie di operazioni di gestione definite *risk management*³. Il *risk-based approach* ha come obiettivo la creazione di un ecosistema lavorativo preordinato all'attenuazione delle breccie di sicurezza. Tale attenuazione avviene attraverso una serie di mansioni raggruppabili in tre categorie, le quali sono coincidenti con le tre principali fasi di predisposizione di un piano di sicurezza: l'individuazione dei rischi peculiari ed inerenti alla propria attività professionale, la quantificazione del rischio e delle conseguenze in caso di breccia nel sistema (*data breach*), la ponderazione del rischio e delle risorse.

Prima di descrivere brevemente le suddette attività, è necessario effettuare alcune brevi considerazioni. L'approccio basato sul rischio risulta particolarmente efficace se affiancato ad una progettazione ab origine del sistema informatico di studio. Tale eventualità viene generalmente definita come progettazione *by design*, la quale implica che il proprio ecosistema di lavoro venga "tarato", fin dal principio, sui propri rischi professionali.

Ulteriore considerazione meritevole di menzione è l'acquisizione da parte del professionista, usando un artificio linguistico, di una cosciente consapevolezza circa l'impossibilità di creare un ecosistema lavorativo totalmente esente da rischi. Infatti, è sempre concepibile il verificarsi di quello che tecnicamente può essere definito come rischio residuale, il quale può manifestarsi in tempi e modi imprevedibili (si pensi a un errore nel funzionamento di un software successivo a un aggiornamento).

Conclusa questa breve digressione, si può introdurre la prima delle tre fasi di *risk management*, la fase di individuazione. Generalmente, nelle strutture lavorative complesse (aziende e PA) l'individuazione delle criticità viene effettuata da soggetti specializzati e assegnati a siffatte attività. Di conseguenza per il libero professionista non tecnico, in quanto soggetto spesso operante in totale autonomia, tali attività potrebbero risultare mag-

giormente difficoltose.

Le criticità individuabili nella prima fase di gestione del rischio sono classificabili, in modo non esauriente, in due macroaree: le criticità umane e le criticità non umane. Le criticità umane sono ascrivibili all'interazione di una persona con il sistema; nel proporre alcuni esempi, basti pensare ad un attacco informatico oppure a un errore nell'uso di strumenti digitali da parte di un collaboratore di studio. Gli errori non umani, di inverso, sono maggiormente difficili da prevedere e non sono ascrivibili ad una persona; nel proporre nuovamente un esempio, si pensi al danneggiamento e alla conseguente perdita di integrità di alcuni apparati elettronici dovuta ad eventi naturali (danni meteorologici).

Come accennato, nella prima fase è importante individuare le criticità del proprio ecosistema di lavoro, per cui è lecito chiedersi in base a quali criteri tali criticità possano essere individuate.

Gli elementi da vagliare e da garantire sono principalmente i c.d. CIA *factors*⁴ o CIA *triad* (*confidentiality, integrity and availability*), ovvero i fattori di confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni riferibili a un sistema.

I fattori CIA risultano particolarmente importanti se affiancati alla professione legale. Partendo dal presupposto che la perdita di integrità e disponibilità delle informazioni è di grande detrimento rispetto a un sistema, nel contesto legale è sicuramente la confidenzialità ad assumere particolare rilevanza. Infatti, uno studio legale, indipendentemente dal livello di digitalizzazione che questo può acquisire nel tempo, è un imponente epicentro informativo. Per tale motivo, la tutela della confidenzialità delle informazioni di un sistema informatico, già fondamentale in sé, assume particolare rilevanza se affiancata alle disposizioni deontologiche e alla disciplina a protezione dei dati personali. Il nucleo di informazioni che verrebbe esposto in caso di compromissione dei sistemi informatici di uno studio legale risulterebbe di considerevole estensione.

L'accesso indesiderato alla documentazione di studio, il suo danneggiamento o l'impossibilità ad accedervi, potrebbe portare a lesioni verso diritti e libertà altrui, conseguenze verso l'Autorità Giudiziaria e danni allo studio stesso. A tal riguardo è utile ricordare come buona parte dei dati di uno studio legale eventualmente oggetto di una breccia nel sistema, possano effettivamente rientrare nelle maglie del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (il noto GDPR, Regolamento EU 2016/679), con conseguente applicazione di

3 Definito dall'EU Agency for Cybersecurity (tradotto dalla definizione inglese): «come l'attività il cui obiettivo principale all'interno di un'organizzazione è determinare possibili incertezze o minacce, proteggersi dalle conseguenze che ne derivano e consentire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Gli obiettivi della gestione del rischio possono derivare dagli obiettivi generali dell'organizzazione, dalla sua attività e dagli obblighi legali». in Enisa, Risk Management Standards, Analysis of standardisation requirements in support of cybersecurity policy, 2022, p. 17.

4 J. Andress, The Basics of information security, 2ª edizione, Syngress, 2014, pp. 5 e ss.

pesanti sanzioni pecuniarie⁵. Per l'insieme di ragioni fin qui esposte, è fondamentale riconoscere le criticità che potrebbero comparire durante l'esercizio della professione, così da poter valutare e calcolare i possibili rischi, entrando di fatto nella seconda fase di *risk management*.

3. Analisi e calcolo del rischio.

La seconda fase della gestione del rischio è quella di valutazione (o di analisi). Una volta identificate le criticità del proprio ecosistema di lavoro, è necessario quantificare la probabilità che le minacce e le conseguenze ad esse collegate possano effettivamente verificarsi. Per svolgere tale operazione è generalmente consigliato effettuare un calcolo, dove il rischio apparirà quale risultante del prodotto tra la probabilità che si verifichino delle minacce e l'impatto da queste scaturente.

Il timore principale nell'approcciare il calcolo⁶, è collegato alla quantificazione in numeri della probabilità che i rischi si concretizzino (*threat occurrence probability*). Per poter far ciò è necessario dividere in aree di intervento il proprio ecosistema lavorativo, individuando qualità e magnitudine di: risorse e strumentazione tecnica adottata (numero di PC, tipologia di cloud utilizzato, modalità di accesso a internet, uso di software generativi), procedure di conservazione delle informazioni (il livello di crittografia utilizzato per l'archiviazione della documentazione di studio, tipologia di archiviazione (offline - online)), il livello di preparazione del personale (collaboratori, praticanti o altri soggetti autorizzati ad accedere al sistema), settore e bacino di utenza professionale (numero e tipologia dei clienti, servizi forniti).

Ai suddetti parametri si dovrà affiancare una scala numerica (ad esempio da uno a tre), sufficiente a consentire, in crescendo, una quantificazione della probabilità di manifestazione delle minacce⁷. Per fornire un esempio, se un avvocato conserva su un PC non aggiornato, privo di antivirus e sprovvisto di un firewall, una serie di anagrafiche afferenti a un ampio numero di clienti, inevitabilmente aumenterà la possibilità che un malintenzionato possa sottrarre, danneggiare o bloccare i dati. Differentemente, l'utilizzo di un PC adeguatamente aggiornato, provvisto di antivirus e firewall, affiancato all'utilizzo di appositi software per cifrare i documenti e/o i dati, consentirà un'efficace riduzione della minaccia.

Una volta calcolati tutti gli elementi, sarà necessario compiere una somma dei coefficienti ricavati, così facendo si otterrà l'indice di probabilità di concretizzazio-

⁵ Artt. 83 e 84 del GDPR.

⁶ Per semplicità verrà utilizzato quale riferimento l'approccio metodologico fornito da ENISA. Sul punto v. Enisa, Handbook on Security of Personal Data Processing, 2017, pp. 10 e ss.

⁷ Ivi, pp. 14-15.

ne della minaccia (bassa, media e alta).

Unitamente alla suddetta operazione di quantificazione della probabilità, è necessario che il professionista valuti l'impatto che il verificarsi di una minaccia possa effettivamente arrecare a terzi e al sistema. Tale operazione, definibile come valutazione di impatto (*impact evaluation*), è nella disponibilità conoscitiva del giurista. Infatti, la valutazione di impatto è utilizzata per individuare le conseguenze e gli effetti giuridici che potrebbero verificarsi al comparire di una minaccia. La valutazione di impatto, come il calcolo di probabilità testé menzionato, richiede una divisione in fasce di gravità:

- Un basso livello di impatto, nel quale si manifestano piccoli inconvenienti facilmente risolvibili (per esempio la perdita di tempo);
- un medio livello di impatto, che individua dei disagi significativi ma facilmente sormontabili (impossibilità di accesso ad alcuni servizi, costi aggiuntivi);
- un livello di impatto alto, cui conseguono disagi significativi e superabili con difficoltà (citazione in giudizio, danno a una proprietà);
- un livello di impatto molto alto, nel quale si manifestano delle conseguenze e dei danni gravi, spesso irreversibili, ricadenti nel c.d. rischio inaccettabile (danni fisici/psicologici, morte)⁸.

Il prodotto tra i due fattori fin qui esposti, consentirà al professionista di catalogare, su tre livelli, il rischio delle attività collegate alla sua professione e al conseguente utilizzo del proprio ecosistema lavorativo. Anche in questo caso le fasce di rischio sono ordinate per gravità, partendo da un rischio basso, fino ad arrivare a un rischio alto.

4. Accettazione del rischio e gestione del budget.

Con la terza fase, le operazioni di gestione del rischio culminano nella concretizzazione dell'intero iter programmatico, attraverso il quale verranno ponderati i rischi e allocate le risorse.

Come si è avuto modo di analizzare, la filosofia di fondo della gestione del rischio contempla un approccio preventivo, in sostituzione di un approccio reattivo volto alla neutralizzazione di una minaccia già concretizzata. Altresì, la gestione del rischio si sviluppa attraverso un'adeguata allocazione di risorse. Infatti, è importante rimarcare come la gestione del rischio (e le attività di compliance e di *assessment*⁹ ad essa trasversalmente

⁸ Ivi, p. 11.

⁹ Con compliance e assessment si identificano rispettivamente il livello di aderenza e la valutazione di determinati parametri riferibili a una normativa.

collegate) sia un procedimento naturalmente oneroso. L'uso di tecniche di prevenzione del danno consente, a fronte di un iniziale investimento, di riequilibrare i costi in tempi successivi attraverso la prevenzione della minaccia stessa, puntando al possibile risparmio del costo di riparazione del danno (in particolare sanzionatorio).

Tralasciando le argomentazioni di carattere economico, durante la fase di stima è fondamentale ponderare i rischi, valutando o meno la propria idoneità ad affrontarli. Si può decidere di affrontare il rischio (con l'applicazione di apposite contromisure), oppure di non accettarlo, scartando di fatto l'attività ad esso collegata perché considerata troppo rischiosa.

Ovviamente, con la terza fase non termina l'opera di gestione del rischio. In quanto prassi, le operazioni di sicurezza dei propri sistemi devono essere mantenute e riproposte con ciclicità, in modo da garantire un alto livello di guardia contro eventuali minacce. Inoltre, è consigliabile predisporre un piano di *disaster recovery*, attraverso il quale strutturare in anticipo l'insieme di attività di recupero dei dati, dei sistemi danneggiati o compromessi, e soprattutto predisporre le dovute notifiche alle parti necessarie (clienti, terzi danneggiati e autorità).

5. Conclusione.

La breve panoramica proposta consente l'osservazione nel suo insieme di un argomento complesso quale lo è la gestione del rischio. La complessità di approccio alla gestione del rischio è multilivello, in quanto non solo la tematica è trasversale a diverse aree del diritto, ma è oltre tutto afferente a diverse aree professionali.

Da un punto di vista strettamente giuridico, l'avvocato non ha e non avrà difficoltà ad approcciarsi alle principali norme di settore – tra cui si menzionano (in modo non esaustivo) il GDPR, il D. lgs. 196/2003 «Codice Privacy», il Codice Deontologico e la Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. NIS 2)¹⁰ – ma la multidisciplinarietà del tema porrà innanzi al professionista legale nuove sfide, tra le quali l'approccio forzoso a prassi e strumenti per lungo tempo ritenuti lontani dalla professione.

Alessandro Manfredi

Dottorando di ricerca

¹⁰ Rispettivamente: il già menzionato Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (General Data Protection Regulation); il nostrano Codice Privacy novellato dal D.lgs. 101/2018 e successive modifiche; la Direttiva «relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione», recante modifiche al Regolamento (UE) n. 910/2014 e alla Direttiva (UE) 2018/1972, e abrogativa della Direttiva (UE) 2016/1148.



Assetti organizzativi adeguati, crisi d'impresa e risarcimento del danno: alcuni cenni

ABSTRACT. Il contributo che segue intende evidenziare - senza pretese di esaustività - alcune interessanti prospettive evolutive della materia concorsuale, la quale pare lasciare spazio a visioni sostanziali inedite, soprattutto, per quanto riguarda la previsione dei cosiddetti “assetti amministrativi adeguati” dell'impresa.

Nella positivizzazione di tale obbligo in capo all'imprenditore organizzato in forma societaria, infatti, potrebbe intravedersi anche la risarcibilità del danno cagionato da una crisi evitabile, in caso di condotte improvvise e contrarie ai doveri organizzativi previsti dall'art 3 ccii e dall'art. 2086 cod. civ.

Ad essere legittimato ad una siffatta azione sono certamente legittimati i soci dell'impresa (nel cui interesse i più intendono la norma in commento), tuttavia, molti ipotizzano una legittimazione anche esterna alla società, quale, ad esempio, quella del lavoratore.

ABSTRACT. The following contribution intends to highlight - without claiming to be exhaustive - some interesting evolutionary perspectives of the insolvency matter, which seems to leave room for new substantial visions, above all, with regard to the provision of the so-called “adequate administrative structures” of the company.

In the positivization of this obligation on the part of the entrepreneur organized in corporate form, in fact, one could also glimpse the possibility of compensating the damage caused by an avoidable crisis, in the event of improvident conduct contrary to the organizational duties envisaged by art. 3 of the CCI and by art. . 2086 code. civil

The shareholders of the company are certainly entitled to be entitled to such an action (in whose interest most understand the rule in question), however, many hypothesize a legitimacy also external to the company, such as, for example, that of the worker.

SOMMARIO: 1. IL CCII E LE SUE DIRETTRICI; 2. L'ART. 2086 COD. CIV E L'ART. 3 CCII. LE PROSPETTIVE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITÀ IMPRENDITORIALE.

1. IL CCII E LE SUE DIRETTRICI.

Il tema centrale del presente contributo non può essere trattato senza una preventiva indagine del mutamento di paradigma avvenuto nel campo del diritto delle pro-

cedure concorsuali a seguito della c.d. “Direttiva Insolvency” e dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 14 del 2019 per come modificato ad opera del d.lgs. 83 del 2022.

Ed infatti, il diritto della crisi d'impresa ha subito profonde trasformazioni, che hanno importato il passaggio da una vocazione sostanzialmente punitiva della procedura concorsuale, centrale negli istituti di tipo liquidatorio introdotti dalla legge fallimentare, ad una impostazione di tipo preventivo e di salvaguardia non solo dell'interesse creditorio, ma anche degli assetti produttivi (e dei livelli occupazionali).

Tale prima impostazione¹ era legata (e sostanzialmente lo è ancora) al timore degli effetti che una crisi finanziaria, che incide sulla capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni, può spiegare in sistemi economici interconnessi come quelli moderni.

In quella prospettiva, aveva imprescindibile importanza l'eliminazione dell'agente economico decotto e la minimizzazione degli effetti negativi dell'insolvenza, attuati mediante le procedure di tipo liquidatorio.

Infatti, l'istituto preminente del R.D. 267 del 1942 è certamente il fallimento, il quale ha subito, già a partire dagli anni '80 diversi tentativi di ridimensionamento²³, dapprima con l'introduzione dell'amministrazione per le grandi imprese insolventi ed in seguito con svariate operazioni di potenziamento delle forme alternative alla liquidazione e preventive della stessa.

L'intenzione del legislatore e degli interpreti era, in quella dimensione caratterizzata da un momento di stallo per importanti gruppi industriali nazionali⁴, finalizzata alla conservazione della capacità produttiva delle imprese, con particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nonostante tale processo riformatore, tuttavia, la realtà

¹ Cfr. ad esempio, P. Pajardi, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1993

² C.f.r. A. Nigro – D. Vattermoli, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2021 e Libonati, *Crisi delle imprese e crisi del fallimento*, in *Dir. Fall.* 1988

³ Le stagioni di riforma della crisi d'impresa possono essere riassunte, innanzitutto, nella citata introduzione dell'amministrazione straordinaria delle imprese insolventi (d.l. 30.1.1979, n. 26), in seguito, tale istituto è stato adattato al diritto comunitario, con il quale contrastava a causa nel preponderante intervento di capitale pubblico a salvaguardia delle imprese assoggettate alle procedure. Le riforme principali sono quelle del 1999 (cfr. art. 1, l. 30.7.1998, n. 274 e d.lgs. n. 270/1999), alle quali sono poi seguiti numerosi interventi volti ad adattare l'istituto alle gravi crisi dei gruppi Parmalat e Alitalia (si ricordano ad esempio il d.l. 27.12.2003, n. 347 e d.l. 28.8.2008, n. 134).

⁴ C.f.r. cfr. Minervini, G., *Alcune riflessioni in tema di composizione dell'impresa industriale*, in *AA.VV., Problemi attuali dell'impresa in crisi*, Padova, 1983

applicativa è stata invece caratterizzata da un profondo legame alle direttrici che hanno guidato il legislatore del passato, le quali pongono spesso in primo piano il massimo grado di soddisfazione possibile dell'interesse creditorio, guardando con sospetto le alternative improntate sulla prosecuzione dell'attività economica.

Questa tendenza è stata invertita - quantomeno nelle intenzioni del legislatore - con la novella introdotta dal codice della crisi, che, già sul piano terminologico⁵, sposta decisamente l'asse dell'attenzione verso logiche conservative dell'impianto economico in difficoltà, discostandosi dalle predette logiche punitive.

Le direttrici della riforma possono essere riassunte nella volontà di semplificare, razionalizzare e modernizzare la disciplina delle procedure concorsuali, facendo in modo di limitare quanto più possibile il ricorso alle procedure di stampo liquidatorio, soprattutto, grazie a strumenti di prevenzione e composizione stragiudiziale della crisi; nella stessa ottica, possono essere inquadrati il potenziamento degli accordi di ristrutturazione ed il favore verso il concordato in continuità (a scapito del concordato che prevede la cessione dei beni del debitore)⁶.

Quanto appena detto, assume particolare importanza in relazione all'oggetto del presente contributo, giacché, proprio la prevenzione della crisi pone rilevanti problemi nell'ambito delle conseguenze del mancato assolvimento di tali obblighi.

2. l'art. 2086 cod. civ e l'art. 3 ccii. le prospettive del risarcimento del danno da responsabilità imprenditoriale.

L'obiettivo di intercettare la situazione di difficoltà delle imprese in una fase antecedente a quella di piena decozione e quindi adottare misure finalizzate a preservare l'attività produttiva è rintracciabile già nelle riforme delle procedure concorsuali varate all'inizio del nuovo millennio⁷.

Tale processo, tuttavia sembra dover raggiungere un vero punto di svolta con l'entrata in vigore del codice della crisi, che introduce e procedimentalizza la fase di rilevazione della crisi ed il suo tentativo di risoluzione quanto più possibile in fase stragiudiziale.

Ed ancora, questa scelta del legislatore è corredata dall'istituzione di un vero e proprio obbligo di prevenzione della crisi, da attuare anche mediante la costruzione di

5 Ad esempio, nel Codice scompare il termine "fallito" con riferimento al debitore sottoposto a procedura concorsuale. - si segnala sul punto un'analisi critica del tema, A. Amatucci, Lessico e semantica nelle procedure concorsuali, in *Giurisprudenza Commerciale*, fasc.3, 1° GIUGNO 2021.

6 C.f.r. A. Fiale, manuale di diritto commerciale, Napoli 2020

7 C.f.r. I. Alvino, I. Alvino, Continuità aziendale, trasferimento d'azienda e tutela dell'occupazione nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in *Rivista Italiana di diritto del lavoro*, Aprile 2019.

un'organizzazione imprenditoriale solida ed efficiente⁸.

Queste finalità, infatti, sembrano essere il mezzo eletto dal Codice per realizzare lo sperato contemperamento tra la continuità dell'impresa, la soddisfazione dell'interesse creditorio e la tutela dell'occupazione - sebbene con le criticità rilevate dalla dottrina ed in parte già evidenziate.

L'art 3 ccii dispone infatti che: "1. *L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.*

2. *L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.*

3. *Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:*

1. a) *rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*

2. b) *verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*

3. c) *ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al com-*

8 tale imposizione sia certamente una scelta di ingerenza del legislatore nell'attività di gestione dell'impresa, verso la quale il Giudice può limitare la propria indagine esclusivamente nei riguardi dell'adozione o mancata adozione dei relativi provvedimenti, mentre, non sembra essere consentita la c.d. business judgement, vale a dire la valutazione nel merito dell'esercizio delle prerogative imprenditoriali qualora le stesse non si rilevino adeguate ex post. C.f.r. sul punto F. Urbani, Business judgement rule e decisioni degli amministratori sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili: le prime (articolate) pronunce giurisprudenziali, in *Rivista delle società*, ottobre 2020

Proprio su tale principio applicativo si è pronunciato il Tribunale di Roma (Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 15/09/2020), il quale, ha statuito che "L'operato degli amministratori in attuazione dei doveri di cui all'art. 2086 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 14/2019, codice della crisi (adozione di adeguati assetti organizzativi con la finalità di rilevare tempestivamente la crisi e di intervento tempestivo per il suo superamento) è sindacabile nei limiti del principio della business judgment rule. Di conseguenza, la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta sempre una responsabilità dell'organo gestorio, mentre ove una struttura organizzativa sia stata adottata, è possibile sottoporla al sindacato giudiziale, ex art. 2409 c.c., nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, sulla base di una valutazione ex ante."

ma 2.

4. *Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:*

1. a) *l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*
2. b) *l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*
3. c) *l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;*
4. d) *l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25 novies, comma 1".*

Al pari, dell'art. 2086 cod. civ. il quale dispone: "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Già da una veloce analisi del tenore letterale di tali norme si ravvisa una differenza rispetto alle previsioni di tenore analoghe di cui all'art. 2381 cod. civ. soprattutto in relazione a quanto interessa il presente contribuente che attiene all'identificazione dell'interesse tutelato.

In tale direzione, per l'appunto, il primo regime è posto a garanzia dell'interesse dei soci e della stessa compagine sociale, dando alla norma una proiezione spiccatamente "interna", mentre la statuizione di cui si discute è invero riferita agli interessi dei soggetti esterni a quest'ultima, tra i quali potrebbe essere ricompreso anche il lavoratore.

Al fine di circoscrivere il concetto di "assetto organizzativo" - anche in funzione della disamina delle eventuali ipotesi risarcibili - lo stesso può essere ricondotto a tutto quell'insieme di funzioni, poteri, deleghe, processi decisionali e procedure che favorisce una chiara individuazione dei compiti e delle conseguenti responsabilità dei soggetti che intervengono nello svolgimento dei fatti aziendali⁹.

⁹ A. Panizza, Adeguati assetti organizzativi: perché sono importanti nella gestione d'impresa, in *governance aziendale* - 02 dicembre 2020, www.ipsoa.it

L'assetto che emerge dalle scelte organizzative dell'imprenditore è dunque valido (e rispettoso della prescrizione normativa) se, nel momento in cui viene messo in pratica, consente di rilevare un efficace coordinamento tra gli organi amministrativi e quelli produttivi, in relazione al raggiungimento degli obiettivi d'impresa ed all'evasione delle necessità contingenti anche di carattere negativo¹⁰.

In tal guisa, viene esplicitato il dovere di predisporre la redazione di un organigramma aziendale caratterizzato da assoluta completezza, nel quale vengano identificate sia le forme decisionali sia l'imputabilità delle singole scelte, in funzione dell'attribuzione delle responsabilità, anche in relazione alla valutazione dell'adeguatezza delle figure cui vengono conferiti i relativi incarichi.

Ed infatti, tale momento "costruttivo" della struttura aziendale non può non tenere conto del fatto che, anche in imprese di piccole dimensioni, sia imprescindibile la scelta di figure preparate ed adeguate ai compiti che vengono chiamate ad espletare, soprattutto nel panorama operativo attuale.

La necessità di dotarsi di personale adeguatamente formato e competente rileva anche dal punto di vista della traduzione delle norme organizzative nel momento operativo, in quanto le stesse devono essere corredate da un impianto di procedure, mediante le quali, i soggetti responsabili della gestione dei processi aziendali, possano intercettare i segnali provenienti dall'attività d'impresa e adottare di conseguenza le misure opportune.

Quanto sopra è assolutamente calzante se riferito alla valutazione delle scelte imprenditoriali in merito al rischio delle stesse, sia quello connaturato all'essenza dell'impresa stessa sia quello che può dipendere dal mutamento delle condizioni di mercato e dalle contingenze avverse.

Ciò è vero soprattutto se dalla mancata adozione di tali cautele nell'edificazione dell'impresa dipende l'insorgenza di sofferenze finanziarie e patrimoniali idonee a cagionare l'insorgenza di una crisi, la cui rilevazione tempestiva è assolutamente uno dei punti centrali del Codice della crisi.

In tale direzione, infatti, è ragionevole aspettarsi che l'idoneità dell'apparato amministrativo-contabile dell'impresa a rilevare per tempo i rischi per il compendio aziendale assumerà rilevanza decisiva nella valutazione dell'adeguatezza delle strutture organizzative, anche ai

¹⁰ Come rilevato da A. Panizza (op. cit.), tali elementi sono altresì individuabili nel documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate" (aprile 2018, norma Q.3.4) che definisce l'assetto organizzativo "il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità"

fini della relativa responsabilità dell'amministratore¹¹.

Giustappunto, l'entrata in vigore del Codice della Crisi ha espressamente chiarito che l'amministratore è illimitatamente responsabile dei danni imputabili alla mala gestio dell'impresa nel disposto dell'art. 378 cod. Crisi, il quale modifica in questi termini l'art. 2476 cod. civ.

In tale guisa, per un verso, si individua l'oggetto degli obblighi gestori dell'amministratore, come imprenditore in forma collettiva, nell'adozione di tutte quelle misure di tipo strutturale ed organizzativo-contabile che, al vaglio di un'analisi di adeguatezza ex ante, si rivelino idonee a preservare il patrimonio sociale e la continuità aziendale dall'insorgenza di eventuali crisi, nonché, a predisporre un assetto informativo che sia in grado di rilevare per tempo tali situazioni; per altro verso, si ribadisce che la violazione di tali obblighi costituisca l'ipotesi di un danno risarcibile.

A questo punto, si pone in rilievo problematico l'individuazione del bene giuridico che tali previsioni normative intendono tutelare.

Da una prima analisi, a dire il vero accettata da grande parte della dottrina, quest'ultimo parrebbe doversi rinvenire nella tutela del compendio aziendale e dell'interesse tanto dei soci quanto del ceto creditorio della stessa realtà aziendale.

Tale interpretazione è certamente confortata sia dalla tradizionale impostazione del diritto fallimentare, sia dalla posizione sistematica che le norme citate assumono nel codice civile, la qual cosa parrebbe escludere che le stesse norme possano essere utilizzate con la finalità ristorare altri interessi sostanziali, estranei alla dinamica economica e commerciale delle relazioni tra imprese.

Eppure, sono diversi gli interpreti che tendono a ricomprendere in tale schema risarcitorio anche la posizione del lavoratore, inteso in questo caso come interessato al corretto adempimento degli obblighi di cui all'art. 2086 cod. civ. nella duplice veste di creditore delle somme che al momento della manifestazione della crisi o dello stato di insolvenza vanta nei confronti del datore, nonché, di soggetto che titolare di un interesse, alla conservazione dell'occupazione, sul quale è destinata ad inci-

11 Il sopraccitato documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce a tal proposito una descrizione di tale apparato (in relazione alla sua corretta funzionalità) nel senso di intenderlo come "l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile e conforme ai principi contabili adottati dalla società". In tale direzione, deve quindi ritenersi che un adeguato sistema amministrativo-contabile rappresenti una fonte informativa imprescindibile per garantire la massima salvaguardia della compagine aziendale, soprattutto in relazione alla valutazione della responsabilità organizzativa. Sul punto, c.f.r. A. Panizza e F. Urbani oo.pp. cit.

dere negativamente l'eventuale interruzione dell'attività d'impresa¹².

Certamente, non si ritiene possa esservi dubbio in merito alla prima impostazione del tema, tesa a vedere il lavoratore- creditore in posizione analoga a quella del creditore a diverso titolo sebbene nella condizione di privilegio che gli è riconosciuta dalla legge.

Inoltre, se l'aspetto problematico si limitasse ai crediti del lavoratore, la questione non avrebbe rilievo innovativo (rispetto all'oggetto del presente contributo) dal punto di vista dell'implementazione delle tutele, in ragione dell'estesa letteratura riferita al regime dei crediti da lavoro nelle procedure liquidatorie.

Di diverso carattere è certamente la trattazione del secondo profilo individuato, in forza del quale si indaga l'interesse alla conservazione dell'occupazione, certamente leso nell'eventualità in cui il lavoratore venga licenziato per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di un licenziamento collettivo scaturito da una situazione di crisi rilevata tardivamente per l'assenza degli assetti adeguati previsti dalle norme in commento¹³.

Tali considerazioni devono anche tenere conto del che il codice della crisi prevede obblighi informativi a favore dei lavoratori (o delle associazioni sindacali) solo in un momento successivo alla rilevazione della crisi.

Ed infatti, non è prevista alcuna forma di partecipazione delle rappresentanze sindacali, né rispetto alla fase "organizzativa" delle strutture imprenditoriali menzionate dall'art.2086, né nella fase di scelta dei provvedimenti da adottare, relegando tale partecipazione al solo momento di gestione delle conseguenze- spesso irreversibili- di una crisi che si è già manifestata.

Oggetto del risarcimento potrebbe quindi essere la situazione sostanziale del lavoratore che perde la propria occupazione in ragione di condotte improvvise dell'amministrazione dell'impresa, vedendo lese le proprie prerogative di sicurezza familiare e personale ovvero il proprio percorso di crescita professionale.

In conclusione, si può dunque affermare che la previsione di una risarcibilità del danno da "crisi evitabile" può rispondere all'esigenza di tutela di interessi sostanziali coinvolti dalle dinamiche negative della vita di impresa i quali, quantomeno finora, non hanno trovato spazio a livello applicativo ma che, tuttavia, sono espressione del disegno di impresa contenuto nella Costituzione.

Francesco Mangone
Dottorando di ricerca

12 In questo senso I. Alvino op.cit. e F. Di Marzio, *Obbligazione, insolvenza, impresa*, 2019.

13 I. Alvino, op. cit.

Riflessioni ad alta voce di un giovane avvocato sull'introduzione del Codice Rosso, alla fioca luce della lampada di uno studio legale.

Di recente, nominata Commissario in una prova concorsuale, mi è capitato di rivolgere un quesito ad un candidato sulla normativa introdotta Legge 19 luglio 2019, n. 69, pubblicata sulla G.U. del 25 luglio 2019. Ho chiesto cosa fosse il Codice Rosso. Mi è stato risposto che si trattava di un compendio legislativo introdotto a tutela delle donne. Ammetto d'essermi agitata. Mi sono detta: come è possibile? Eppure è sulla bocca di tutti il Codice Rosso. È un po' come l'ammissione al gratuito patrocinio. Il cliente arriva dall'avvocato e, ancora prima di chiedere quale sia la linea difensiva da portare avanti o quale sia l'onorario del professionista chiede: "ma con il mio reddito posso fare istanza di ammissione al gratuito patrocinio?" Ecco. La seconda domanda che spesso mi viene posta nei miei appuntamenti professionali è: "ma questo reato rientra nel Codice Rosso?". Ciò per far comprendere quale sia l'atteggiamento con cui ci si accosta a questa novità normativa. Come molto spesso accade chi abusa di uno strumento (o, meglio, chi vorrebbe abusarne) è delegittimato, in concreto, da qualsiasi presupposto per accedervi. Al Codice rosso fanno ricorso, nella maggior parte dei casi, i coniugi che hanno intrapreso il percorso della separazione, gli amanti abbandonati, le donne rifiutate, i genitori che non si amano più, le nuove leve che mettono in crisi una relazione consolidata. E la lista potrebbe continuare a lungo. Il Codice Rosso nasce un come provvedimento doveroso; eppure, nell'attuazione, viene adoperato con grandissima naturalezza. Ho sempre sostenuto, grazie alla significativa, seppur solo decennale, esperienza lavorativa maturata, che chi abbia davvero i presupposti per far ricorso alla normativa introdotta con il Codice rosso, proprio perché vive la drammaticità di situazioni pericolose, abbia difficoltà ad invocarne la mobilitazione.

A contrario, l'utilizzo esagerato di tale procedura è azionato, per lo più, da chi non vive, in realtà, i rischi e le paure di una situazione regolata da codesta tutela speciale.

Sdoganiamo, ancora, l'accostamento che pare automatico tra Codice Rosso e violenza sulle donne. La violenza perseguita è quella di genere, qualunque soggetto essa abbia come destinatario privilegiato. Ed, infatti, a livello sostanziale sono state introdotte e/o modificate 4 figure di reato:

- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone

- rappresentate, rubricato, permeando un termine anglosassone, *revenge porn*, punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5mila a 15mila euro. Con riferimento a tale fattispecie criminosa la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. Nell'epoca contrassegnata dall'inflazione del maneggio delle immagini virtuali, l'introduzione di tale ipotesi criminosa è manifestazione di lungimiranza normativa e coscienza sociale. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La precisazione "dopo averli realizzati" apre lo scenario della discussione sul concetto di *consenso*, equilibrio precario ove si muove la punibilità o meno. Ed, infatti, il soggetto che decide volontariamente di realizzare un video o un'immagine sessualmente esplicita (magari nell'idillio di una relazione intima) non altrettanto necessariamente intende divulgarlo. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici;

- il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;

- il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Proprio a quest'ultima fattispecie si deve collegare *l'animus* del legislatore che ha portato all'inasprimento delle misure cautelari e di prevenzione apportate al fine di evitare la reiterazione dei fatti gravissimi. È stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,

nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l'ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione.

Se abbiamo sviscerato, per quanto brevemente, le nuove figure di reato introdotte non abbiamo, tuttavia, ancora elencato quelle già esistenti sulla cui regolamentazione sono state apportate delle modifiche. Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale:

- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
- lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
- la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;
- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14 mentre prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

Ma perché il legislatore ha inteso inasprire le pene per questa tipologia di reati? Dai dati in nostro possesso, purtroppo, tali fattispecie criminose si sono moltiplicate. Ma- verrebbe da chiedersi- come mai ciò sia avvenuto? C'è da chiedersi se la società contemporanea abbia svuotato di qualsiasi valore gli esseri umani che hanno iniziato a volere sempre di più, sicché un'ipotetica violenza di gruppo è divenuta l'occasione ghiotta per trasgredire o se, semplicemente, sia da condividere la frase tanto in voga, soprattutto nelle generazioni più attestate "prima capitava, ma non si diceva". Nell'ottica fin qui descritta sono state previste delle circostanze aggravanti che operano nelle fattispecie attenzionate: in relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l'ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.

Inoltre, è stata inserita un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenni: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell'omicidio viene estesa l'applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali. Non è solo la donna che merita tu-

tela e protezione, ma chiunque, per condizione naturale, storica o di circostanza si trovi in una condizione di fragilità e soggiogazione. Nell'immaginario collettivo, ciò nonostante, il sesso debole è ancora quello femminile, ma la pratica quotidiana giurisprudenziale ha insegnato che sono diverse le condizioni di minorità che invocano sostegno procedurale e normativo. Elemento rivoluzionario è la diversa concezione e gestione del tempo: tutto avviene all'insegna della celerità. Tra le novità in ambito procedurale, è prevista la velocizzazione dell'avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l'effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

Nello specifico:

- la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
- il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa;
- gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Il viaggio per grandi tappe negli snodi concettuali e normativi del Codice Rosso mi ha portato a ricordare una celebre riflessione sul concetto di persona che supera i limiti di uomo e donna, espresso in *Lettera ad un bambino mai nato*, celebre opera della grande Oriana Fallaci "Ma se nascerai uomo io sarò contenta lo stesso. E forse di più perché ti saranno risparmiate tante umiliazioni, tante servitù, tanti abusi. Se nascerai uomo, ad esempio, non dovrai temere d'essere violentato nel buio di una strada. Non dovrai servirti di un bel viso per essere accettato al primo sguardo, di un bel corpo per nascondere la tua intelligenza. Non subirai giudizi malvagi quando dormirai con chi ti piace, non ti sentirai dire che il peccato nacque il giorno in cui cogliesti una mela. Faticherai molto meno. Potrai batterti più comodamente per sostenere che, se Dio esistesse, potrebbe essere anche una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza. Potrai disubbidire senza venir deriso, amare senza svegliarti una notte con la sensazione di precipitare in un pozzo, difenderti senza finire insultato. Naturalmente ti toccheranno altre schiavitù, altre ingiustizie: neanche per

un uomo la vita è facile, sai. Poiché avrai muscoli più saldi, ti chiederanno di portare fardelli più pesi, ti imporranno arbitrarie responsabilità. Poiché avrai la barba, rideranno se tu piangi e perfino se hai bisogno di tenerezza. Poiché avrai una coda davanti, ti ordineranno di uccidere o essere ucciso alla guerra ed esigeranno la tua complicità per tramandare la tirannia che instaurarono nelle caverne. Eppure, o proprio per questo, essere un uomo sarà un'avventura altrettanto meravigliosa: un'impresa che non ti deluderà mai. Almeno lo spero perché, se nascerai uomo, spero che sarai un uomo come io l'ho sempre sognato: dolce coi deboli, feroce coi prepotenti, generoso con chi ti vuol bene, spietato con chi ti comanda. Infine, nemico di chiunque racconti che i Gesù sono figli del Padre e dello Spirito Santo: non della donna che li partorì.

Bambino, io sto cercando di spiegarti che essere un uomo non significa avere una coda davanti: significa essere una persona. E anzitutto, a me, interessa che tu sia una persona. È una parola stupenda, la parola per-

sona, perché non pone limiti a un uomo o a una donna, non traccia frontiere tra chi ha la coda e chi non ce l'ha. Del resto il filo che divide chi ha la coda da chi non ce l'ha, è un filo talmente sottile: in pratica si riduce alla facoltà di maturare o no una creatura nel ventre. Il cuore e il cervello non hanno sesso. Nemmeno il comportamento. Se sarai una persona di cuore e di cervello, ricordalo, io non starò certo tra quelli che ti ingiungeranno di comportarti in un modo o nell'altro in quanto maschio o femmina. Ti chiederò solo di sfruttare bene il miracolo d'essere nato, e di non cedere mai alla viltà”.

Ecco, ciò che mi chiedo è “può un intervento normativo curare - o, almeno, tentare di farlo- una società afflitta dalla dimenticanza del rispetto dell'uomo, dell'altro, della persona, non abusando di nessuna condizione di forza o supremazia”.

Fabiola Lacroce

Avvocato



IL GDPR (General Data Protection Regulation) E L'ATTIVITA' FORENSE. APPROCCI NORMATIVI E PRATICI

Abstract. In data 27.04.2016 è stato emanato il Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati ("GDPR") ed è entrato in vigore nel 2018. L'Unione Europea introduce quindi una complessa ed articolata regolamentazione del trattamento dei dati personali, individuando figure chiave all'interno del sistema privacy del soggetto titolare, delimitando e definendo responsabilità civili tramite sanzioni pecuniarie, allo scopo ultimo di tutelare l'utente che fornisce i dati personali per il trattamento (c.d. "Interessato"). La normativa privacy è destinata a tutti i soggetti che effettuano trattamenti, che siano privati, aziende o enti pubblici. Viene inoltre creata ad hoc la figura del Data Privacy Officer (DPO) che assume il ruolo di controllore e custode del buon andamento del trattamento privacy di soggetti che trattano dati su larga scala. Il Regolamento ha indotto anche il Legislatore italiano ad intervenire, nel 2018, con un Decreto di Adeguamento (D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018) che modifica, potenziandolo, il nostro Codice della Privacy, introducendo anche sanzioni penali per chi viola i dati personali o non rispetta le normative europee. È stato potenziato il Garante Privacy, che può svolgere indagini di concerto con la Procura della Repubblica, in particolare la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche. Infine, nell'articolo è convenuta una parte dedicata a consigli utili all'avvocato per la gestione dei dati personali dei propri assistiti.

Sommario 1. Il regime di applicabilità del Regolamento UE 2016/679. 1.1 i soggetti del trattamento. 1.2 Diritti e richieste degli interessati. 2. Il principio dell'Accountability. 3. Gli strumenti dell'interessato nei confronti del Titolare del trattamento e il Data Breach. 3.1 Il Data Breach. 4. Il regime sanzionatorio previsto dal GDPR. 4.1 le sanzioni amministrative-pecuniarie. 4.2 le sanzioni penali. 4.3 le sanzioni civili. 5. Approcci pratici. 5.1 Casi di titolarità, contitolarità, responsabili del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento. 5.2 registro del trattamento e valutazione d'impatto. 5.3 revoca del mandato e conservazione dei dati personali.

1. Il regime di applicabilità del Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati o GDPR (acronimo di: *General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li-

bera circolazione di tali dati, è stato emanato il 27 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4 maggio 2016 (sostituendo la precedente Direttiva 95/46/CE, che era stata adottata nel 1995) al fine di salvaguardare il diritto fondamentale dei soggetti alla protezione dei dati e garantire la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri. L'emanazione di un Regolamento *ad hoc* è stata dettata dall'esigenza di una riforma della materia, imposta dalla continua evoluzione degli stessi concetti di *privacy* e di *data protection*, dovuta principalmente all'incessante progresso dei servizi *online*, che ha comportato un'alta condivisione e raccolta di dati personali. Il diritto alla Privacy trova la sua tutela costituzionale, in Italia, nell'art. 2 Cost., poiché rientra nella definizione di «diritto inviolabile dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Il Regolamento si applica sia nei confronti di tutti quei titolari dei trattamenti dei dati personali che operano all'interno dell'Unione Europea, sia nei confronti di quei titolari dei trattamenti dei dati personali che non sono stabiliti all'interno dell'Unione Europea, ma che offrono ugualmente beni e servizi -anche gratuiti- ai cittadini europei. Si applica altresì privati, liberi professionisti, aziende private ed enti pubblici.

1.1. I soggetti del trattamento

Il Regolamento individua i soggetti coinvolti nel trattamento sulla base delle finalità per le quali i dati sono raccolti. In particolare:

- ***il Titolare:*** Persona fisica (o giuridica) che mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali vengano trattati a seconda della finalità. Pertanto, il Titolare non viene designato o nominato, ma assume tale veste nel momento in cui raccoglie i dati personali con l'intento di trattarli per finalità lecite, come previsto all'art. 6, e decide le modalità di trattamento. Il Titolare del trattamento è, ad esempio, il titolare dell'azienda oppure l'amministratore delegato.
- ***il Contitolare:*** ai sensi dell'art. 26 è la persona fisica o giuridica che determina, congiuntamente ad un altro o più titolari del trattamento, le finalità e i mezzi del trattamento stesso. Nel caso

della contitolarità, sarà stipulato un accordo scritto tra i contitolari che sarà messo a disposizione dell'interessato. Il rapporto di contitolarità è disciplinato dall'art. 26 GDPR, e prevede un contratto (che farà da appendice al rapporto principale che lega i due contitolari) in cui saranno disciplinati tutti gli obblighi e le relative responsabilità. Il rapporto di contitolarità dovrà essere conosciuto all'interessato, in quanto egli dovrà essere messo a conoscenza dei soggetti ai quali può rivolgersi per poter esercitare i propri diritti.

Le ulteriori figure delineate dal GDPR sono:

- **il Responsabile del trattamento:** Egli è una persona fisica (o giuridica) che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento (es. un consulente o un fornitore, oppure una persona di fiducia del titolare, suo dipendente più anziano o che ricopra posizioni apicali in azienda). Egli è un sottoposto del Titolare del trattamento e il suo lavoro è determinato da una autorizzazione scritta, che può essere generale o speciale. Sono previsti ulteriori Responsabili che possono essere nominati dal Titolare stesso oppure dal Responsabile del trattamento, se autorizzato. In quest'ultimo caso, il Titolare del trattamento può sempre opporsi a nomine o deleghe indesiderate, che devono sempre essere evitate. Il Responsabile del trattamento deve, per potere avere accesso al trattamento, essere istruito dal Titolare del trattamento.
- **il soggetto autorizzato o designato:** È un soggetto che sta al di sotto del Responsabile del Trattamento (es. il dipendente aziendale, il dipendente di un settore comunale). È un soggetto che agisce sotto l'autorità del Responsabile del Trattamento o del Titolare del Trattamento. Egli non può trattare i dati personali se non è stato istruito al riguardo. Anche per il Responsabile di Funzioni è necessaria una nomina, ma ai sensi dell'art. 29 GDPR. L'istruzione citata dal GDPR è il riferimento alla formazione, che dovrà essere continua su ogni novità che riguarda la privacy. La Legge prevede che il designato che entra in contatto con i dati personali debba essere nominato specificatamente (se è un dipendente interno, la nomina sarà come responsabile di funzione, se esterno come un operatore della vigilanza la nomina sarà ex art. 28 GDPR), oltre a ricevere istruzioni precise e formazione dal titolare del trattamento.
- **L'interessato:** L'interessato (data subject) è la

persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati. In altre parole, è il soggetto "proprietario" dei dati personali trattati, in relazione ai quali può esercitare importanti diritti disciplinati dal Regolamento.

- **il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO):** Nell'ambito istituzionale la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità costituisce una misura di sicurezza essenziale per l'applicazione delle disposizioni del Regolamento. Il DPO/RPD è una figura di garanzia e sicurezza, che fornisce consulenza al Titolare o al Responsabile del Trattamento ed ai loro dipendenti circa gli obblighi derivanti dal Nuovo Regolamento. Il DPO/RPD sorveglia l'osservanza del Nuovo Regolamento da parte del Titolare, fornisce se richiesto un parere sul DPIA, e rappresenta il collegamento fra il Titolare del trattamento e l'autorità di controllo, cooperando con quest'ultima. Nell'eseguire i propri compiti, il DPO/RPD considera i rischi inerenti al trattamento. La designazione del DPO/RPD è obbligatoria quando si configura anche solo uno dei seguenti requisiti:

1. Il trattamento dei dati è effettuato da un Ente o Organismo Pubblico;
2. Vengono trattati dati su «Larga Scala» (la definizione testuale di «larga scala» fornita nel Regolamento è: «il trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato»);
3. Le attività principali del Titolare o del Responsabile del trattamento consistono nel trattare su larga scala delle categorie particolari dei dati personali.

Il Titolare del trattamento può individuare ulteriori soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. È il caso dei **soggetti esterni**, i quali, in qualità di professionisti con contratto di collaborazione/agenzia a P.IVA, (es. tirocinanti/lavoratori in mobilità/prestatori del servizio civile), sono opportunamente nominati mediante designazione per iscritto, con cui si individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito, le istruzioni e le responsabilità connesse al trattamento affidato. Essi possono anche essere inquadrati come responsabili del trattamento. Vi sono ulteriori figure nel contesto pubblico che per le loro funzioni non possono rientrare come responsabili del trattamento, ma come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali. In base al tipo di attività svolte, sia il Codice Civile che i provvedimenti

emessi dal Garante per la Protezione dei Dati personali, disciplinano tali eccezioni. Rientrano tra i titolari autonomi del trattamento il Collegio sindacale, il Revisore dei Conti ed i Revisori Legali, il medico competente.

1.1 Diritti e richieste degli interessati

Lo scopo della conservazione dei dati personali è quello di definire il periodo di conservazione dei dati personali e quando -conseguentemente- tali dati possano essere cancellati. Infatti, quando il trattamento dei dati personali non è più necessario, il trattamento può essere bloccato. Tale impostazione non è pertanto limitata ai dati personali contenuti nei documenti cartacei ma comprende altresì quelli inviati tramite formato elettronico. Pertanto, l'interessato gode di una serie di diritti che può richiedere in ogni momento nei confronti del Titolare del trattamento in ogni momento. Il catalogo dei diritti e delle richieste esercitabili è attualmente composto da:

Diritto di accesso: consiste nel diritto dell'interessato di ottenere informazioni sul trattamento dei propri dati. La conseguenza del suo esercizio è che il Titolare del trattamento deve fornire alla parte interessata quali dati detiene e, se i dati non sono stati ottenuti dal Titolare direttamente dalla parte interessata, indicarne l'origine degli stessi, per quale scopo li sta trattando, il tempo previsto di conservazione dei dati e l'esistenza o meno di questioni insolute. Il titolare dovrà anche comunicare se i dati dell'interessato sono stati trasferiti o meno a terzi.

Diritto di rettifica: l'esercizio di questo diritto consente agli interessati di chiedere al Titolare del trattamento che i loro dati personali siano modificati o corretti quando sono inaccurati o incompleti. È possibile esercitare questo diritto al fine di richiedere, ad esempio, un cambio di indirizzo.

Diritto di cancellazione: l'esercizio di questo diritto consente agli interessati di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali. Il GDPR stabilisce una serie di assunti predeterminati che legittimano l'esercizio di questo diritto. La cancellazione determina il blocco, ossia, i dati soppressi non possono essere visibili nei sistemi, ma se viene ricevuta una richiesta giudiziaria o una richiesta amministrativa, ad esempio, tutte le informazioni per la sua gestione devono poter essere recuperate.

Diritto di Opposizione: l'esercizio di questo diritto consente agli interessati di chiedere al Titolare del trattamento che il trattamento di questi non venga eseguito, o che venga interrotto in ragione di un motivo connesso alla sua situazione particolare. Di solito questo diritto viene esercitato, ad esempio, al fine di far cessare l'invio di pubblicità indesiderata.

Diritto alla Portabilità: consiste nel diritto dell'interessato a ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali che lo riguardano. Questi dati dovrebbero essere forniti in un formato strutturato, di uso comune (ad esempio in formato Microsoft Excel, anche se potrebbero essere proposte altre opzioni) e leggibile da dispositivo automatico. L'interessato potrà trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento precedente.

Diritto alla Limitazione del trattamento: In talune circostanze, l'interessato o chi ne fa le veci (se legittimato) può richiedere che il trattamento dei propri dati personali -o di determinati dati personali- sia limitato. Il caso più comune sarà rappresentato da quelle ipotesi in cui i dati non sono necessari ai fini del trattamento.

L'esercizio di questi diritti può essere negato "solo" in presenza di una causa ben fondata.

Il GDPR prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire riscontro all'interessato entro un mese dalla richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste pervenute. Il titolare del trattamento dovrà informare l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

2. Il principio dell'Accountability.

Il GDPR ha accentuato il profilo di responsabilità sia dei Titolari che dei Responsabili del Trattamento, prevedendo la predisposizione di misure tecnico/organizzative adeguate onde garantire la conformità del trattamento dei dati alla normativa vigente. In particolare, il principio dell'Accountability (art. 5 del GDPR) implica il dovere da parte del Titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a poter garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è avvenuto in conformità al Regolamento. Il principio di Accountability viene attuato dal Titolare del trattamento quando:

1. Tiene regolarmente il registro dei trattamenti dei dati personali;
2. Aderisce ai Codici di Condotta;
3. Il sistema di protezione dei dati è stato certificato.

Che cos'è il Registro del Trattamento? Sia il Titolare che il Responsabile del trattamento devono compilare ognuno un apposito registro che contiene tutte le attività svolte sotto la propria responsabilità (sempre riferito ai dati personali). Questi registri devono essere redatti in forma scritta (non è obbligatorio il file informatico, ma è fortemente raccomandato). I due registri dell'attività

di trattamento possono coesistere in un unico documento, debitamente diviso in due parti. In ogni momento, il Titolare ed il Responsabile dovranno mettere i Registri a disposizione dell'Autorità di Controllo. La tenuta del Registro del trattamento è **obbligatoria** per le imprese od organizzazioni con più di 250 dipendenti. Al di sotto di questo numero, le imprese o organizzazioni sono obbligate alla redazione del Registro se effettuano un trattamento dei dati in grado di presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, ed in ogni caso in cui vengano trattati i dati «particolari». ~~È sempre consigliabile redigere il registro.~~ Non si deve considerare il registro come un documento che deve essere compilato quotidianamente. Infatti, il termine “registro” viene usato impropriamente, poiché trattasi di un documento che deve essere revisionato periodicamente (ma non quotidianamente, salvo rari casi) e rappresenta la “panoramica” del sistema privacy adottato.

La Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati, meglio nota come DPIA (Data Protection Impact Assessment, nella traduzione italiana, è anche definita come **Valutazione dei Rischi**), viene effettuata quando un tipo di trattamento, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità, presenta un elevato rischio di lesione dei diritti e delle libertà dell'interessato. Viene effettuata anche quando il trattamento di categorie particolari di dati personali avviene su larga scala. In questo caso, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, deve compiere necessariamente questa valutazione. Il titolare del trattamento, quando svolge questo tipo di valutazione, deve consultarsi con il DPO.

3. Gli strumenti dell'interessato nei confronti del Titolare del trattamento ed il data breach.

Effettuare una segnalazione al Garante Privacy è divenuto più accessibile al cittadino. Vi sono tre modalità:

1. **RECLAMO** (in caso di violazione del trattamento dei dati personali);
2. **SEGNALAZIONE** (nei casi in cui non è possibile presentare reclamo e si vuole sollecitare un controllo da parte del Garante);
3. **RICORSO** (se si intende far valere i diritti di accesso e modifica dei dati, che non sono stati adempiuti dal titolare).

La segnalazione ed il reclamo possono essere effettuati **senza il supporto di un legale**, poiché l'interessato può scrivere direttamente al Garante Privacy allegando le prove documentali, che poi invia tramite e-mail o pec o raccomandata a/r. Per il Ricorso, invece, è necessario il supporto legale. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel momento in cui riceve il reclamo o la se-

gnalazione, fa partire il procedimento di ispezione, che è affidato ad un nucleo specializzato della Guardia di Finanza, denominato “**Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche**”. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali non ha bisogno di avere permessi, come in passato, da parte del Presidente del Tribunale del luogo in cui compie l'ispezione. Anzi il Garante è ora, a tutti gli effetti, un vero e proprio organo stragiudiziale che può affiancare il Pubblico Ministero nei casi in cui vengono ravvisati dei reati/violazioni privacy.

3.1 Il Data Breach

Che cos'è il Data Breach? Il Data Breach è la violazione dei dati personali, ed essa è la principale causa, oggi, del possesso dei dati personali da parte di terzi non autorizzati (es. telefonate indesiderate per offerte, prodotti e promozioni non richieste; sottoscrizione di contratti con firme apocrife). Deve tenersi conto dei dati personali trattati, perché più sono importanti e «particolari» i dati raccolti, più è alto il danno che potrebbe infliggere un possibile Data Breach.

Cosa succede se si verifica il Data Breach? Innanzitutto il Responsabile del trattamento deve immediatamente informare il Titolare del trattamento, il quale deve immediatamente (entro 72 ore dall'avvenuta conoscenza della violazione [48 per gli Enti Pubblici e chi tratta dati sulla salute]) informare l'Autorità di Controllo. È previsto che la comunicazione all'Autorità di Controllo possa avvenire dopo le 72 ore, ma in questo caso devono essere giustificati i motivi del ritardo.

Il Titolare deve documentare la violazione dei dati, le circostanze, le conseguenze ed i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Inoltre, il GDPR prevede che il Titolare del trattamento debba immediatamente comunicare la violazione all'interessato. Tale comunicazione può essere omessa se il Titolare del trattamento ha già messo in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate. (es. ha cifrato i dati), ha adottato tutte le misure idonee a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato di lesione dei diritti e delle libertà dell'interessato, oppure la comunicazione sarebbe troppo dispendiosa.

4. Il regime sanzionatorio previsto dal GDPR.

Altra novità introdotta dal Regolamento è il **sistema sanzionatorio** che, allo stato attuale, risulta affiancato sia a quello già previsto dal Codice della Privacy, che a sanzioni penali.

L'art. 58 GDPR, inoltre, prevede anche che l'autorità di controllo, al termine del relativo procedimento avviato d'ufficio o su istanza di un interessato, **possa infliggere una sanzione amministrativa in aggiunta o al posto delle sanzioni correttive**. Al momento di infliggere una

sanzione pecuniaria, vi sono dei criteri che stabiliscono il tipo di sanzione da applicare nonché l'eventuale importo. I criteri considerati sono:

- ❖ la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito.
- ❖ il carattere doloso o colposo della violazione;
- ❖ se la violazione ha portato un profitto al titolare;
- ❖ le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
- ❖ il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche ed organizzative da essi messe in atto;
- ❖ eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
- ❖ il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- ❖ le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
- ❖ la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
- ❖ qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- ❖ l'adesione a codici di condotta o a meccanismi di certificazione.

Ad esempio, se sono avvenute più violazioni in un singolo contesto oppure se sono avvenute più violazioni in un arco di tempo, se il titolare del trattamento si è attivato tempestivamente, si terrà conto del numero di popolazione del luogo in cui è avvenuta la violazione. Se l'Autorità di Controllo accerta che le violazioni hanno un rischio non significativo, invece di irrogare la sanzione amministrativa, potrà procedere tramite un **avvertimento**.

4.1 Le sanzioni amministrative – pecuniarie

Le sanzioni amministrative – pecuniarie si suddividono, a loro volta, in due gruppi, in base alla gravità della violazione compiuta. Le violazioni possono riguardare:

1. gli obblighi previsti in capo al Titolare del trattamento, per cui la sanzione prevede un **massimo di 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato per le imprese se superiore**;
2. i principi di base del trattamento, per cui la sanzione prevede un **massimo di 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato per le imprese se superiore**.

Per il primo gruppo di sanzioni, le violazioni possono riguardare gli obblighi previsti in capo a:

- Titolare del trattamento;
- Organismi di certificazione;
- Organismi di controllo dei codici di condotta.

Per il secondo gruppo di sanzioni, invece, le violazioni possono riguardare:

- principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
- i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
- i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli artt. 44 – 49 GDPR;
- qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX del GDPR;
- l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo, ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, GDPR, o il negato accesso in violazione dell'art. 58, paragrafo 1, GDPR.

L'art. 84 GDPR, infine, lascia facoltà agli Stati membri di prevedere ulteriori sanzioni, in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 83 GDPR, a condizione che esse siano sempre effettive, proporzionate e dissuasive.

Proprio in virtù di tale facoltà, il d.lgs. 101/2018 **NON** ha abrogato totalmente il D.lgs. 196/2003 (il c.d. Codice della Privacy), anzi ha apportato rilevanti modifiche.

4.2 Le sanzioni penali

Il D.lgs. 101/2018 ha apportato delle rilevanti modifiche alla Parte III, Titolo III del Codice Privacy, introducendo nuove figure di reato, come ad esempio il reato contro le procedure intraprese dal Garante Privacy, prevedendo anche fino a due anni di carcere per chi interrompe, attesta notizie false, non esegue gli ordini impartiti dal Garante Privacy nel trattamento dei dati sulla salute ecc.. Di seguito le sanzioni penali più importanti:

Art. 167: chiunque arreca danno all'interessato, in relazione a trattamenti riferiti a mezzi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, trattamenti riferiti all'ubicazione, le comunicazioni indesiderate (call center), è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

Art. 168: chiunque, in un procedimento o durante l'accertamento del Garante, dichiara o attesta notizie o circostanze false oppure produce atti o documenti falsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Chiunque, poi, intenzionalmente cagiona una interruzione o turba la regolarità del procedimento o dell'accertamento svolti dal Garante è punito con la reclusione sino ad un anno.

Art. 169: (sanzione rimasta inalterata dal Decreto di Adeguamento): Chiunque omette di adottare le misure minime di sicurezza informatiche, elettroniche o relative alla sicurezza nazionale è punito con l'arresto sino a due anni.

Art. 170: è punito con la reclusione da tre mesi a due anni chiunque non osserva un ordine del Garante a cessare/limitare il trattamento, tratta dati genetici/biometrici e relativi alla salute al di fuori delle ipotesi consentite e non osserva provvedimenti del Garante tesi all'adeguamento del Regolamento e che ad esso seguiranno.

4.3 Le sanzioni civili

Per quanto riguarda le sanzioni civili, esse possono essere irrogate attraverso un procedimento civile instaurato presso il Tribunale richiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e, soprattutto, non patrimoniali. La violazione dei dati personali può cagionare danni anche nella sfera lavorativa/professionale della persona (quindi un danno patrimoniale), oltre a tutti quei danni psicologici (danno non patrimoniale) che derivano dalla diffusione di informazioni riservate, assieme all'inevitabile lesione della propria reputazione.

L'art. 82 GDPR stabilisce che chiunque subisca un danno materiale "o immateriale" causato da una violazione del regolamento ha diritto ad ottenere tale risarcimento. Inoltre, al Considerando n. 146 del GDPR è riportato che *"il concetto di danno dovrebbe essere interpretato*

in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento" e che "Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito".

5. Approcci pratici – L'avvocato e lo studio legale.

Anche gli studi legali devono adeguarsi agli standard introdotti dal GDPR, in quanto il tipo di dati personali trattati sottintendono anche l'adozione di misure di sicurezza adeguate. Gli studi legali trattano una certa mole di dati personali, anche particolari come quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, opinioni politiche, oltre ai dati sulle pendenze e le condanne giudiziarie, pertanto il Titolare dello studio deve essere considerato quale titolare del trattamento, attuando una compliance privacy che preveda la minimizzazione dei dati, il diritto all'oblio, il diritto alla portabilità, la notifica di eventuali data breach al Garante Privacy e le relative comunicazioni agli interessati se previste¹.

L'avvocato diventa titolare del trattamento quando il cliente gli conferisce il mandato: da questo momento inizia il trattamento dei dati personali da parte del legale, poiché egli ha ricevuto il consenso da parte dell'interessato affinché possa trattare i suoi dati personali.

Il primo atto da realizzare è sicuramente l'informativa rilasciata ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR. L'avvocato tratta dati personali e particolari sia del cliente che anche di suoi eventuali familiari (es. figli minori, coniuge ecc.), oltre a dati economico-fiscali nei casi in cui l'assistito si avvalga del patrocinio a spese dello Stato. L'avvocato può rilasciare l'informativa in seno alla procura alle liti, oppure può essere un addenda al contratto professionale che stipula con l'assistito. È concessa anche la possibilità per l'avvocato di inserire l'informativa nel proprio sito web, purché possa dimostrare che l'assistito abbia dato il suo consenso al trattamento dei dati personali al di là delle ipotesi dell'obbligo legale².

5.1 Casi di titolarità, contitolarità, responsabili del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento.

Il singolo professionista è da considerarsi titolare del trattamento. Invece, se si tratta di studi legali associati o associazioni professionali, in questo caso il titolare è individuato nella persona giuridica titolare del trattamento e non i singoli associati. Nel caso in cui uno degli associati dovesse venire meno all'interno dell'associazione, egli non potrebbe più trattare dati personali, ma tale circostanza sarebbe difficile da realizzare, in quanto, specie ai fini fiscali, il professionista potrebbe

¹ CFN, "Il GDPR e l'avvocato", pagg. 4 e 5.

² CNF "il GDPR e l'avvocato", pagg. 9-11 e 18-19

ancora trattare tali dati³. Pertanto, anche se il singolo associato non segue più la pratica legale, potrebbe trattare minimamente i dati personali relativamente alle attività residue da svolgere.

Nel caso delle difese congiunte i professionisti sono considerati contitolari del trattamento, con il consiglio di stipulare un accordo interno per la ripartizione delle responsabilità e dell'osservanza degli obblighi, "con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR"⁴.

Invece, nel caso delle difese specifiche diversificate per attività, ogni professionista è da considerarsi titolare autonomo del trattamento: è il tipico caso in cui una pratica legale può avere risvolti sia civili che penali, pertanto possono esserci legali che trattano la sola questione civile, mentre gli altri legali trattano la sola questione penale.

L'avvocato domiciliatario è da considerarsi un responsabile del trattamento, in quanto riceve le istruzioni sulla gestione delle attività da parte del c.d. *dominus*, titolare della causa⁵. Non essendo colui che recupera direttamente i dati dall'interessato, ma riceve i dati dal collega assieme alle istruzioni su come svolgere la pratica legale, tale attività rientra nella definizione prevista dall'art. 28 GDPR.

La segreteria, eventuali collaboratori, praticanti ed altri professionisti di cui si potrebbe avvalere l'avvocato, sono da considerarsi soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 GDPR, ossia responsabili di funzione, in quanto, sotto le istruzioni impartite dal legale, questi soggetti svolgono e trattano dati personali. Il legale in questi casi può essere considerato come un vero e proprio datore di lavoro, poiché potrà richiedere i dati giudiziari in sede

di colloquio, non potrà effettuare i controlli diretti così come previsto dalla normativa laburistica, ecc.

5.2 Il registro del trattamento e la valutazione d'impatto (DPIA).

Nel caso dello studio associato la tenuta del registro del trattamento e la redazione di una valutazione d'impatto risultano obbligatorie, in quanto, secondo la normativa suesposta, vi è non solo un obbligo legale ma anche un trattamento di dati personali tali che fanno scattare la tenuta obbligatoria di tale documentazione.

Invece, nel caso del singolo professionista, non vi è l'obbligo come per lo studio associato, ma considerata l'attività svolta ed il tipo di dati personali trattati, è consigliabile tenere tale documentazione.

5.3 Casi di revoca del mandato e conservazione dei dati personali

La revoca del mandato rappresenta la richiesta di cessazione del trattamento dei dati personali. Il legale non è più tenuto al trattamento dei dati personali e dovrebbe procedere anche all'eventuale cancellazione dei dati personali tenuti. Ciò nella pratica risulta piuttosto complesso, soprattutto ai fini fiscali, pertanto l'avvocato dovrà restituire tutti i documenti contenuti nel fascicolo cartaceo, ad eccezione di lettere e dati che dovranno essere passati direttamente al collega che lo sostituisce⁶.

Maria Teresa Eleonora Murano

Avvocato

DPO presso il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Crotone

3 CNF, "Il GDPR e l'avvocato", pag.14

4 CNF, "Il GDPR e l'avvocato", pag. 14

5 CNF, "Il GDPR e l'avvocato", pag. 14

6 CNF, "Il GDPR e l'avvocato", pagg. 18 e 19

Tribunale di Crotone, Sezione penale, in composizione collegiale, sentenza 5.7.2023 n. 1048

*Presidente Dott.ssa Elvezia A. Cordasco;
Relatore Dott. Giuseppe Collazzo.*

Non sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta documentale laddove l'amministratore uscente di una società fornisca la prova documentale della consegna dei libri e delle scritture contabili al nuovo amministratore. Tale reato, infatti, è integrato dalla condotta degli imprenditori o degli amministratori delle società (ai sensi dell'art. 223 della Legge Fallimentare) che hanno sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili, o li hanno tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Ne consegue che la prova dell'effettiva consegna della documentazione da parte del precedente amministratore a colui che gli succede esclude la sussistenza di tale fattispecie delittuosa in capo al primo.

E' caratterizzata da fraudolenza l'operazione mediante la quale l'amministratore di una società, per un verso, cede ad altra società sempre da lui amministrata (e quindi in una situazione di evidente conflitto di interessi) il contratto di mandato a vendere in esclusiva per conto di una importante azienda automobilistica, tutti i beni strumentali e i dipendenti, avviando così al fallimento la prima compagine sociale e rendendo operativa a tutti gli effetti la nuova società e, per altro verso, paga esclusivamente i debiti che la prima società aveva nei confronti della azienda automobilistica e non i debiti maturati con l'Agenzia delle Entrate.

Tale condotta, pertanto, integra una distrazione penalmente rilevante ai sensi degli artt. 216 e 223 della Legge Fallimentare, in quanto l'intero patrimonio aziendale della prima società è stato ceduto mettendo in pericolo l'integrità del patrimonio dell'impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, con la consapevolezza e la volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Laddove l'imputato abbia posto in essere una pluralità di operazioni dolose, si è in presenza di un'unica fattispecie di bancarotta fraudolenta e trova applicazione l'art. 219, 2° co. n. 1, della Legge Fallimentare - che non integra sotto il profilo strutturale una circostanza aggravante ma detta una peculiare disciplina della con-

tinuazione - in guisa del quale le singole condotte di distrazione, pur mantenendo la loro autonomia sia sul piano ontologico che su quello giuridico, devono essere unificate sulla base della peculiare disciplina della continuazione prevista da tale norma, in quanto poste in essere in attuazione dell'unico disegno criminoso, volto a depauperare il patrimonio societario allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(...)

Le risultanze processuali sorreggono, ogni oltre dubbio ragionevole, la penale responsabilità dell'imputato per le contestazioni ascrittegli, sì come riqualificate e per le motivazioni di seguito espresse.

Conviene muovere, nell'analisi del materiale probatorio confluito agli atti del dibattimento, dagli apporti acquisiti mediante l'istruttoria orale e documentale, al fine di ricostruire la vicenda storica oggetto di giudizio e, preliminarmente, dalla relazione ex art. 33 L.F e dall'escussione del curatore, Avv. *omissis*.

Incidentalmente, e prima di affrontare il merito di quanto emergente dalla relazione, deve in questa sede ribadirsi l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità (anche recentemente confermato, cf. Sez. 5 -, Sentenza n. 2732 del 16/12/2021 Ud. (dep. 24/01/2022) circa l'utilizzabilità, ed il conseguente valore probatorio, della relazione ex art. 33 L.F. del curatore: "Ed invero, come è stato già condivisibilmente affermato da questa Corte, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società" (Sez. F, Sentenza n. 49132 del 26/07/2013, Rv. 257650, Sez. 5, n. 12338 del 13/11/2017 Ud., dep. 16/03/2018, Rv. 272664).

Orbene, la società *omissis* è stata costituita il 22.09.1999 ed aveva come oggetto sociale "l'attività di concessionaria ed il commercio in genere di autovetture nuove ed

usate, di qualsiasi marca e tipo, nonché di cicli, motocicli ed imbarcazioni; la commercializzazione dei relativi pezzi di ricambio ed accessori; l'assistenza con officina meccanica di riparazione, manutenzione e carrozzeria; il deposito per conto terzi di autovetture usate, l'attività di noleggio auto; e qualsiasi altra forma di attività comunque affine o connessa a quella sopra indicata;

- la commercializzazione di articoli di abbigliamento sportivo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie (esclusa la raccolta a risparmio e l'esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi. La società potrà assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio".

La società è stata detenuta ed amministrata dalla sua costituzione sino al 25.06.2013 dall'*omissis* (con la quota del 90%, il restante 10% detenuto dalla coniuge dell'imputato), allorquando questi cedeva la carica di amministratore. Dal 2013 la società subiva ripetuti cambi di amministrazione e proprietà, prima in favore di *omissis* (dal 26.06.2013 al 17.04.2014), poi *omissis* (dal 28.04.2013 al 21.05.2014), sino a giungere all'ultimo in capo a *omissis* (21.05.2014 al 30.07.2014).

Sin dalla relazione ex art. 33 L.F. del curatore, ove si afferma "...che i disagi finanziari che hanno condotto la società alla declaratoria di fallimento ricadono prevalentemente nella gestione guidata dal sig. *omissis* [dalla costituzione sino al 2013]", emerge un fatto che assume rilevanza centrale nell'economia della fattispecie, ovvero che "... [...] il sig. *omissis* e la sig.ra *omissis* [coniuge dell'imputato, ndr], in data 11.12.2009 hanno costituito, parallelamente a questa società fallita, una nuova società denominata *omissis*" avente il medesimo oggetto sociale e tutt'ora operante nel settore della compravendita delle autovetture sotto il marchio *omissis*" (cfr. relazione ex art. 33 L.F., pag. 5).

Durante la sua escussione, il curatore - oltre a confermare il contenuto della sua relazione - riferiva, pur non avendo particolari indicazioni documentali circa l'insorgenza della crisi della società a causa del mancato rinvenimento di tutta la documentazione societaria, un dato altrettanto significativo: l'anno in cui si manifestava la maggior perdita di esercizio (riferisce il teste, di circa 495.000 €) era il 2010, poi ridotta nell'anno 2011 (ultimo bilancio disponibile) ad circa € 264.000, con una dichiarazione di fallimento intervenuta nel 2013 (ove gli insinuati nel passivo fallimentare erano solo dipendenti ed Equitalia, cfr. verb. ud. 25.05.2022, pag. 9).

Inoltre, circa la costituzione della nuova società da parte dell'*omissis* costituita nel 2009, il teste riferiva che si trattava di "... una società, come dire, almeno dai documenti che ho, sovrapponibile all'altra. L'oggetto sociale è molto coincidente", dove l'oggetto sociale "... era sempre la vendita di autoveicoli..." (cfr. verb. ud. 25.05.2022, pagg. 7-8).

In sede di controesame della difesa dell'imputato, il curatore precisava che le conclusioni cui era giunto, secondo le quali le criticità che avevano portato alla dichiarazione di fallimento della società erano da attribuirsi (in via ipotetica) all'*omissis*, si basavano sulla constatazione che la società dal 1999 al 2013 era stata sostanzialmente gestita dall'imputato, che "*Ripeto, nell'arco di un anno ha avuto tre cambi societari, ovviamente io non sono in grado di dirle cosa e successo, però, in tre cambi societari in un anno, parliamo, le dico, di quattro mesi ciascuno, cosa sia potuto succedere di così sconvolgente, non ne ho idea. Certamente, il periodo più lungo di gestione è quello fino al 2013, quindi dal 1999, al 2013. Ovviamente, io, ripeto, non sono in grado di dirle se il dissesto deriva dagli anni precedenti o nell'anno...*", e che parallelamente l'imputato, mentre la società originaria *omissis* registrava una perdita di circa € 260.000, ne costituiva una nuova "*con un nome pressoché simile e uno stesso oggetto sociale...*" (cfr. ibidem, pag. 11).

In ordine al passaggio della documentazione tra un amministratore all'altro, e alla possibilità di un'effettiva ricostruzione degli assets societari, confermava di non essere venuto in possesso di alcuna documentazione in quanto il legale rappresentante all'epoca del mandato quale curatore non aveva risposto a nessuna sua convocazione per l'audizione, né aveva consegnato nulla.

Confermava, infine, la circostanza - riportata nella sua relazione - di non aver rinvenuto tre autovetture risultanti intestati alla società (di cui una era oggetto di un'azione giudiziaria, iniziata nel gennaio 2022 per la rivendica di proprietà nei confronti della curatela).

Il teste *omissis* ripercorreva l'attività di Polizia Giudiziaria, volta a fotografare l'evoluzione societaria antecedente al fallimento, sulla scorta della documentazione acquisita dal curatore fallimentare e della documentazione acquisita presso la cancelleria del Tribunale, (cfr. verb. ud. 25.05.2022, pagg. 15 e ss.).

Precisando meglio la storia sociale della *omissis* (già tratteggiata dal curatore), evidenziava come la società, gestita sin dalla costituzione sino al 2013 dall'*omissis*, dal 26.03.2013 vedeva alternarsi diversi amministratori.

In particolare, alla data del 26 marzo 2013 (sino al 17 aprile 2014), le quote della società originariamente

dell'*omissis* (pari al 90% delle quote) veniva ceduto alla società *omissis*, di cui *omissis* era legale rappresentante. Evidenziava che tale ultima società (la *omissis*) poco, o nulla, avesse a che fare con l'oggetto dell'*omissis* (una concessionaria di auto), svolgendo attività nel campo dei servizi alle imprese nel campo dell'informatica e del marketing.

Ulteriore dato centrale nella ricostruzione della fattispecie è quello relativo alle sedi della società poi fallita: "... la *omissis*, la S.r.l. fallita, aveva inizialmente tre sedi: la sede legale, che corrispondeva a Via *omissis*, in Crotone; sede operativa, via *omissis*; e una sede amministrativa in Via *omissis* di Crotone. Allora, in sede di inventario, effettuato ad ottobre dello stesso anno, cioè del 2014, dal curatore fallimentare insieme al cancelliere del Tribunale nella sede amministrativa, in Via *omissis*, questa società, dove era stata indicata la sede legale, non riconduceva in alcun modo alla società *omissis*, perché erano dei magazzini in completo stato di abbandono e non era visibile alcuna insegna, quindi, da lì, era evidente che da parecchi anni non esisteva alcuna attività esercitata, attività economica. Mentre nella via *omissis*, lì veniva esercitata l'attività aziendale. Poi, una cosa di fondamentale importanza, che ritengo opportuno precisare, è che nel 2009, è [...], parallelamente alla società *omissis*, viene costituita una nuova società denominata *omissis*, questa volta coincidente con la sede di *omissis*. [...] P.M.- Cioè, *omissis* aveva sede legale in una delle sedi legali della *omissis*? TESTE *omissis* - Sempre nella stessa sede, coincidente con la stessa sede. ”.

Il teste riferiva la società *omissis* (la new company costituita nel 2009) esprimeva il marchio *omissis*, così come l'originaria *omissis*, poi fallita.

Al fine di corroborare l'intuizione investigativa secondo la quale la seconda società dell'*omissis* fosse una copia della vecchia fallita società e svolgesse la medesima attività, venivano escussi i dipendenti (successivamente escussi in dibattimento, cfr. infra) "la signor *omissis*, *omissis*, la signora moglie del *omissis* che ricordo *omissis*, poi c'era il signor *omissis*, creditore istante... ", giungevano alla conclusione che la newco. *omissis* era la stessa società.

In particolare, oltre alle dichiarazioni dei dipendenti, corroboravano siffatta conclusione il fatto che gli accertamenti effettuati (e le dichiarazioni assunte) dimostravano che l'oggetto delle due società era lo stesso, la sede delle due società era la stessa, i beni strumentali (i macchinari) utilizzati nella nuova società erano quelli della vecchia.

In ordine al parco macchine riferiva che le interrogazioni al P.R.A. avevano restituito la proprietà in capo all'o-

missis di tre autovetture (...) non erano state rinvenute.

La situazione societaria a cavallo degli anni 2010-2011 viene così descritta dal teste (cfr. pag. 23-24, verb. ud. 25.05.2022): "... Come avevo detto prima, l'ultimo bilancio depositato è del 2011, ho fatto la comparazione tra quello che risultava del 2010 e quello del 2011, perché sono annualità chiuse, quindi è prova certa che l'azienda ha svolto la sua attività in relazione a quelli che sono stati gli utili e le perdite di esercizio. Quindi io null'altro, non posso fare un processo alle intenzioni e magari andare a fantasticare, perché non mi è consentito. Io mi avvalgo di quello che è scritto sui registri. [...] TESTE *omissis* - Perché qua, io ripeto, c'è una rimanenza finale, nel 2010, di quarantasettemila e duecentodieci, che nel 2011 si azzerava: zero virgola zero, zero. Poi, crediti esigibili entro e non oltre l'esercizio successivo, duecentosessantaduemila e settecentotrentacinque, crediti esigibili entro e non oltre l'esercizio successivo, ripeto, di euro duecentosessantaquattromila e seicentocinquantanove; Disponibilità liquide, nel 2010, di mille e seicentotré, e nel 2011, seicentosessantatré. Cioè questo qua, praticamente, e come il sistema, che lei sicuramente sa, della partita doppia, dove si riportano tutti i dati diciamo contabili. [...] TESTE *omissis* - Perché nel modello unico 2011, periodo di imposta 2010, perché nel 2011 si presentano per l'anno precedente, a chiusura dell'anno solare. Qua abbiamo il periodo di imposta 2010, si rilevano utile risultante dal conto economico, uguale a zero; perdita risultante dal conto economico è centonovantacinquemila e duecentocinquattotto; determinazione del reddito, meno centosessantaquattromila e centodieci; ricavi delle vendite e delle prestazioni zero; volume d'affari due milioni duecentodiciotto e trecentoquarantuno. Questa è l'annualità 2011. Per quanto riguarda il 2012, perché questi sono stati rilevati, questa è il bilancio, l'ultimo presentato del 2011, per non fare confusione, poi andiamo avanti col modello unico delle società del 2012, dove, per il periodo di imposta 2011 si rileva un utile del conto economico di quindicimila e cinquecento euro e una perdita, risultante dal conto economico, di zero euro; determinazione del reddito ventimila e ottocentosessantasei; ricavi delle vendite e delle prestazioni zero; volume d'affari trecentocinquantanove e settantacinque. Modello unico società di capitali del 2013, il periodo di imposta è il 2012, riferimento, dal quale si rileva un utile risultante sempre dal conto economico di zero euro; perdita risultato del conto economico di quarantamila; ricavi delle vendite e delle prestazioni di zero; volume d'affari duemila e seicentoquarantotto. Questa è la situazione in ordine cronologico [...]".

In particolare, sulla circostanza riferita dal teste di PG secondo la quale la newco *omissis* continuasse ad ope-

rare con le medesime maestranze dell'*omissis*, nei medesimi locali e con le medesime apparecchiature, tanto da far pensare ad una mera duplicazione della società, riferivano i testi *omissis* e *omissis*, dipendenti dell'imputato.

Il teste *omissis* riferiva di essere stato assunto nel 2009 dalla società *omissis*, per poi passare nel 2011 alla società *omissis*: nell'arco della sua esperienza lavorativa presso le due aziende si interfacciava sempre con la stessa persona, *omissis*, il luogo di lavoro era fisicamente lo stesso e si svolgeva il medesimo lavoro.

Ancora, a conferma dell'ipotesi investigativa riferita dal teste di Polizia Giudiziaria, il *omissis* (che faceva il meccanico presso la/le concessionaria/e dell'*omissis*) riferiva che l'attività delle due società era la medesima (la vendita di auto a marchio *omissis*), senza che la nuova società avesse comprato auto nuove ("P.M. - *Però, per quanto si ricorda visivamente, tra le macchine in esposizione alla ommissis. ... TESTE ommissis - Sì, più o meno erano sempre quelle. P.M. - C'era qualcosa in più nella ommissis, ha acquistato qualcosa di nuova magari? TESTE ommissis - No. P.M. — Ricorda che erano le stesse. TESTE ommissis - Più è meno, sì.*") e senza conoscere e non avendo mai visto i successivi, diversi, amministratori della società (i già citati *omissis*, *omissis* e *omissis*).

Similmente il teste *omissis* (escusso alla medesima udienza), il quale, in seguito a contestazioni, conferma che la società *omissis* era ubicata nella medesima sede della *omissis* e che alcuni suoi colleghi di lavoro, che lavoravano presso *omissis*, continuavano a lavorare presso la medesima sede, sotto l'insegna della nuova *omissis*.

All'udienza del 14.10.2022 l'imputato *omissis* si sottoponeva ad esame.

La ricostruzione rinveniente dalle sue dichiarazioni collima, seppur in parte, con quella emergente dalle indagini di polizia giudiziaria ripercorse dal teste, ed offriva, invero (insieme alla documentazione depositata, sulla quale vedi infra), ulteriori spunti ricostruttivi, sì da portare il Pubblico Ministero alla nuova contestazione.

La giustificazione addotta dall'imputato circa la scelta e le modalità di costituzione della nuova società *omissis* venivano inserite all'interno di una scelta imprenditoriale giustificata dalla necessità di continuare a detenere l'esclusiva nella commercializzazione delle autovetture a marchio *omissis* (unico reale oggetto sociale della società), visto che l'originario mandato di concessione quinquennale sottoscritto dalla *omissis* con la casa madre *omissis* era in scadenza.

Nel 2010, alla scadenza del mandato di concessione e doveva essere rinnovato con il vecchio concessionario (*omissis*) o sottoscritto con altra società, nuova concessionaria, la *omissis* la quale, da un lato, aveva innalzato le condizioni per essere propri partner e, dall'altro, aveva assicurato alle nuove società concessionarie in grado di raggiungere gli obiettivi di performance una partecipazione agli utili maggiore (pari al 3,5% sul fatturato annuale, che l'imputato quantifica in 4/5/600.000 euro).

La scelta commerciale dell'*omissis*, quale amministratore della *omissis*, funzionale a non perdere l'esclusiva sulla commercializzazione delle auto a marchio *omissis* e a non perdere questo plus (così, letteralmente, l'imputato, riferendosi a quel 3,5% del fatturato prima indicato, pari a circa 4/5/600.000 euro) è stata quella della costituzione della nuova società, *omissis*, con la quale, estinti i debiti pendenti con *omissis* (sui quali, vedi meglio infra), ha acquistato i macchinari della *omissis* e assunto i vecchi dipendenti della *omissis*, ora dipendenti che svolgevano la medesima attività, con gli stessi macchinari, sotto l'insegna della newco. *omissis* pagando, dalla nuova società alla vecchia, circa 400.000 euro in circa due/tre anni.

L'imputato, pertanto, confermava - in parte qua - la ricostruzione sino ad allora emersa in dibattimento ed espressa principalmente dal teste di Polizia Giudiziaria, secondo la quale la società *omissis* (la newco) fosse una sorta di duplicato della *omissis*, che operava con le medesime maestranze e sotto la medesima esclusiva *omissis*; in quella circostanza, la vecchia società restava in stand-by (testualmente l'imputato), ovvero sostanzialmente inattiva dal 2010, svuotata dei macchinari, dei lavoratori e del mandato a vedere per *omissis*: "...ho detto io: *"Vabbè, teniamola in stand-by questa anzi... questa società"* pagando, poi anche negli anni '10, '11 e '12, man mano, perché non li ho pagati tutti subito, li ho pagati nei due anni tutte queste esposizioni che aveva la *omissis*, come la *omissis* perché aveva acquistato gli strumenti di lavoro e l'addestramento.", (cfr. verb. ud. 14.10.2022, pag. 7).

L'inattività della *omissis* era proprio giustificata dalla perdita del mandato a vendere di *omissis* (ormai passato alla *omissis*), sicché l'originaria società, ormai orfana dell'unica attività commerciale svolta, "...non aveva più produzione e andava, economicamente, a scalare, man mano che io vendevo una macchina la prendevo da *omissis*, la pagavo ad *omissis* e *omissis* la pagava alla *omissis* [...]", (ibidem).

Quello che emerge dalle dichiarazioni dell'*omissis* è la chiara spiegazione di come la creazione di una nuova società da parte dell'imputato risponda ad una strategia commerciale dell'imprenditore e sia stata funzionale a

salvaguardare l'esclusiva con *omissis*, originariamente appannaggio di *omissis* e che questa non poteva più continuare ad avere, salvo accettare la perdita di un maggior utile rinveniente dalla sottoscrizione del mandato con la nuova società (di circa 4/5/600.000 euro); di fronte a tale situazione l'imprenditore *omissis* crea una nuova società, che ha il medesimo oggetto sociale della vecchia, i medesimi dipendenti (che, pertanto, vengono licenziati dalla vecchia società ed assunti dalla nuova) e gli stessi macchinari che compra, come riferito dall'imputato, da *omissis* (ovvero, da se stesso) e conclude il mandato in esclusiva con *omissis*.

In seguito a tale operazione commerciale la *omissis* è svuotata di qualsiasi suo originario asset (secondo l'imputato, "...non aveva più produzione e andava, economicamente, a scalare"), perché acquistato dalla *omissis*: più semplicemente, l'imputato, quale amministratore della *omissis* vende a sé stesso (questa volta, quale amministratore della newco. *omissis*) tutte gli asset, macchinari e svolge l'attività di impresa sotto la medesima insegna *omissis* (divenuta, ora, esclusiva commerciale di *omissis*), nei medesimi locali e con i medesimi dipendenti.

Successivamente a questa operazione commerciale, nel mentre la società, ormai totalmente svuotata, proseguiva la sua esistenza inattiva, all'*omissis* si presentava un certo *omissis* che si dichiarava interessato all'acquisto di tutte le quote, a condizione che, tuttavia, potesse sondare prima la bontà dell'investimento con un periodo di prova; dopo una prova soddisfacente alla guida della società *omissis* (ormai, come visto, svuotata dei suoi asset strategici), il *omissis* acquistava la totalità delle quote della società e l'*omissis* consegnava l'intera documentazione (il cui mancato reperimento da parte del curatore fonda la contestazione per bancarotta documentale, sulla quale vedi infra).

A tal proposito deve, tuttavia, sottolinearsi - seppur incidentalmente - come dall'intera documentazione acquisita, nonché dalla medesima relazione di consulenza tecnica della dott.ssa *omissis* depositata dalla difesa, non sia dato riscontrare l'effettività di tale periodo di prova nel quale il *omissis* sia stato amministratore della società prima dell'acquisto delle quote; come schematicamente rappresentato dalla consulenza a pagina 3, i periodi di amministrazione e di titolarità delle quote di *omissis* e di *omissis* risultano assolutamente sovrapponibili, non v'è un periodo nel quale l'*omissis* risulti detentore delle quote e, contemporaneamente, prima della cessione delle quote al *omissis*, quest'ultimo sia amministratore (l'*omissis* è detentore del 90% delle quote dal 22.09.1999 al 25.06.2013 ed amministratore per lo stesso periodo, il *omissis* è amministratore e detentore de 100% delle quote dal 26.06.2013 sino al 21.05.2014).

La società *omissis*, nella ricostruzione dell'imputato, era una società in bonis, sana, con una capacità e solidità produttiva ed economica ampiamente riconosciuta, dove unici creditori erano, riferisce, solo la *omissis* (società finanziaria appartenente al gruppo *omissis* che cura l'aspetto finanziario della commercializzazione delle auto a marchio *omissis*) e l'Agenzia delle Entrate: "In quel momento l'unico creditore era *omissis* o *omissis*, più che *omissis* perché il credito era ceduto alla *omissis*. AVV. DIFESA *omissis* - Aveva qualche pendenza con. .. con il fisco? Con. .. con. .. IMPUTATO *omissis* -Avevo. .. avevo una. .. una. .. una controversia con l'Agenzia delle Entrate. .. AVV. DIFESA *omissis* - Hm. IMPUTATO *omissis* - ...perché mi accusava di un passaggio di I.V.A. da un anno all'altro, a dicembre ho venduto delle macchine, le ho dichiarate a dicembre, invece l'Agenzia delle Entrate diceva che doveva essere... AVV. DIFESA *omissis* - Cioè era... IMPUTATO *omissis* - ...a gennaio. .. AVV. DIFESA *omissis* - ...una questione soltanto di contestazione, non certamente. .. IMPUTATO *omissis* - Di contestazione, c'era una contestazione aperta e siamo andati. . .".

In sede di controesame del Pubblico Ministero chiariva ulteriormente le motivazioni alla base della scelta commerciale di costituire la nuova società per soppiantare la vecchia e godere dell'esclusiva *omissis* con quest'ultima: la *omissis* rinnovava le concessioni ogni cinque anni e, alla scadenza, la politica commerciale della casa madre aveva imposto degli standard qualitativi, affinché si potesse sottoscrivere il mandato, più alti rispetto al passato, i quali imponevano degli investimenti ("... Se tu sei già concessionario e accetti il rinnovo, va bene così, fai i parametri più alti, investimenti più alti, 100.000,00 (centomila), struttura più ampia, il layout, solo il layout costava 90.000,00 (novanta mila), i layout sarebbero i tabelloni, le scrivanie, i televisori [...]", cfr. pag. 15).

Dall'altro lato, la medesima casa costruttrice aveva offerto ai nuovi concessionari un benefit di ingresso pari al riconoscimento di una percentuale di ricavo pari al 3,5%, (come già indicato dall'imputato, che equivalevano a circa 4/5/600.000 euro).

Di fronte a tale situazione, l'*omissis* ha costituito la nuova società (la *omissis*), ha acquistato tutti i macchinari dalla *omissis*, ha assunto con la nuova società i dipendenti della vecchia, ha estinto i debiti che la *omissis* ancora vantava con *omissis* e sottoscritto il mandato di concessionaria con la Casa Madre, sì da rientrare in quelle nuove concessionarie a cui la *omissis* riconosceva un ricavo maggiore: l'attività principale dell'*omissis* a cavallo tra le due società (quale amministratore di entrambe) era, pertanto, quella di assicurare alla *omissis* il pagamento dell'esposizione debitoria che nelle more la *omissis* aveva accumulato nei suoi confronti ("P.M.

- Quindi ha liberato la omissis dall'incombenza di effettuare il... di effettuare i pagamenti a favore della omissis, della... IMPUTATO omissis - Esatto" [...] "P.M. - Quindi dopo di questo... dopo che lei è intervenuto con questi pagamenti al posto di omissis, sostanzialmente, lei ci diceva prima, omissis stava a posto? IMPUTATO omissis - Sì, fino... io... allora, i debiti che aveva omissis erano solo...P.M. - Verso omissis e lei li ha ripianati. IMPUTATO omissis - ...ed esclusivamente quello... perché ero l'unico fornitore", cfr. ibidem, pagg. 18 e 20-21) e, dall'altro lato, concludere con la medesima Casa costruttrice l'accordo di esclusiva con la nuova società, omissis, che ora aveva tutti gli asset, il know-how e i dipendenti della vecchia società.

Secondo l'imputato, saldata la debitoria nei confronti di omissis la omissis, l'unica ulteriore pendenza era relativa ad un'esposizione debitoria di circa 20.000 euro con Agenzia delle Entrate con la quale aveva avuto delle interlocuzioni che si erano interrotte dopo la cessione al nuovo amministratore.

Alla data del fallimento, intervenuta con dichiarazione del 30.07.2014 del Tribunale di Crotone, il passivo accertato dal curatore era pari ad € 116.821,87 (di cui € 78.197,95 in capo ad Equitalia Sud, € 570,00 Camera di Commercio, € 34.303,83 omissis ed € 3.750,00 omissis, cfr. progetto di stato passivo, acquisito agli atti, nonché consulenza dott.ssa omissis).

Un'utilità marginale offriva alla ricostruzione della fattispecie la testimonianza dei testi di difesa che, invero, non coglievano il fuoco della contestazione e del fatto ad esso sottostante.

Il teste omissis riferiva ipoteticamente (perché non aveva preso parte all'operazione e perché troppo lontana nel tempo) che la ragione per la quale l'ommissis avesse costituito la nuova società dovesse ricondursi alla necessità di cogliere migliori condizioni commerciali derivanti da un nuovo assetto societario.

La produzione documentale depositata dalla difesa all'udienza del 23.11.2022 chiariva meglio alcuni aspetti del fatto solo accennati nel corso dell'istruttoria sino a quel punto effettuata.

Di particolare rilievo, sul rapporto intercorrente tra omissis, omissis e omissis risulta il documento n. 12, nel quale quest'ultima - in una comunicazione, significativamente indirizzata ad entrambe le società, con sede nel medesimo luogo, ed in risposta ad una richiesta di trasferimento del mandato promanante dalla omissis. - si riferisce alla richiesta di trasferimento del mandato dalla vecchia alla nuova società, e si indica come, al perfezionamento del trasferimento e alla firma del contratto, tutti i rapporti (attivi e negativi) esistenti tra

ommissis ed omissis saranno trasferiti, automaticamente (testualmente), alla newco. omissis, facendo, pertanto, riferimento a quella debitoria nei confronti della omissis di cui il medesimo imputato parla e che viene sanata da omissis in luogo dell'originaria debitrice, omissis così da un lato, assicurare alla Casa Madre il pagamento di quanto dovuto e, dall'altro, assicurarsi - con siffatto pagamento - l'aggiornamento del mandato in esclusiva.

Ancora, la documentazione di cui ai numeri 1 e 2 attesta il trasferimento di tutti i beni della omissis alla omissis.

Come accertato nel corso del dibattimento, e confermato dall'imputato, la omissis aveva acquistato (oltre alle autovetture e alla formazione dei dipendenti, cfr. doc. 1 della produzione della difesa) i beni strumentali dalla omissis.

Della consistenza di questa vendita (in cui, come già precisato, l'imputato omissis rivestiva, singolarmente, sia il ruolo di venditore che di acquirente) dà conto l'allegato n. 2 della produzione difensiva: non solo il parco macchine della vecchia concessionaria, bensì viene trasferito l'insieme tutti i beni strumentali (anche i meno essenziali) volti all'esercizio di impresa, ivi compreso, tra le altre, innumerevoli, voci, financo gli impianti di telefonia, gli arredi, le sedie, le macchine da ufficio, i mezzi di trasporto, gli scaffali, il bancone dell'accettazione, il lavamoquette, l'aspirapolvere, gli armadietti, i tavoli da riunione, le tende, i computer, l'orologio marcacatempo, ecc., per citare solo i beni meno direttamente impegnati nello svolgimento concreto dell'attività di impresa.

Tale significativa elencazione, allegata alla fattura a cui fa riferimento, sta a significare come non solo gli strumenti di base per l'esercizio dell'azienda, ma tutti i beni esistenti nella vecchia società siano stati trasferiti alla nuova (cfr. doc. n. 2, produzione della difesa dell'udienza del 23.11.2022, prospetto allegato alla fattura n. 1/5 del 10.01.2011), sicché risulta ulteriormente confermata, da un lato, la centralità (rectius, l'essenzialità ed unicità) dell'attività di vendita di autovetture a marchio omissis per entrambe le società e, dall'altro, l'irrelevanza concreta delle molteplici attività indicate nell'oggetto sociale che, secondo la consulente omissis avrebbero fatto sì che la omissis, ancorché privata dell'asset relativo alla vendita di automobili, avrebbe potuto continuare una qualsiasi ulteriore attività di impresa, sconfessandone le conclusioni.

La produzione indicata ripercorre documentalmente le condotte riportate nel capo di imputazione, così come contestato all'udienza dell'1.02.2023: il documento n. 1 rappresenta la cessione dell'intero parco macchine da omissis alla newco. omissis per un corrispettivo (fatturato) di € 203.881,56 a fronte di un corrisposto di €

120.000,00; il documento n. 2 rappresenta la cessione (tra le medesime aziende) di tutti i restanti beni, per un valore fatturato di € 187.596 (con un corrisposto di € 157.304,70).

Infine, il già commentato documento n. 12 rappresenta la cessione del mandato a vendere per conto di *omissis*, con un'operazione commerciale che non vede alcun corrispettivo riconosciuto alla *omissis*, se non sotto forma di accollo (evidentemente interessato) dei debiti della *omissis* verso *omissis* da parte della *omissis*.

L'intera operazione commerciale di cui si discute avveniva con l'*omissis* contemporaneamente nella veste di cedente e cessionario, nonché di venditore e acquirente, ravvisandosi in tale situazione (così, la contestazione) un conflitto di interessi ex art. 2634 c.c.

La ricostruzione è avvalorata dai bilanci 2010/2011, nonché dalla consulenza di parte, dove è attestata una perdita della *omissis* pari ad € 195.258, a fronte di riserve per € 197.015, con un disavanzo pari a meno di 2.000 euro.

Anche la consulenza tecnica della dott.ssa *omissis*, (ud. 9.06.2023), resa successivamente alla nuova contestazione, affronta - come visto - temi in parte non perfettamente collimanti con l'imputazione.

Invero, la dott.ssa *omissis* riferiva dell'analisi finanziaria della società *omissis* alla luce degli indicatori individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dello stato di crisi: a fronte, come già indicato, di perdite per € 195.258 su riserve per € 197.015 la società *omissis*, per la consulenza, non poteva dirsi in crisi, in quanto risultava detenere, ancorché privata del mandato in esclusiva *omissis*, dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa e del parco auto, un utile (rappresentato esclusivamente da crediti) pari ad € 77.000 che avrebbero permesso lo svolgimento di una delle attività di cui all'oggetto sociale: non risultava, pertanto, essere una società in dissesto e neanche in crisi.

In ordine al trasferimento del mandato in esclusiva a vendere dalla vecchia società alla nuova *omissis* veniva presentata come una scelta esclusivamente di *omissis*, la quale, tuttavia, nella comunicazione pure allegata alla consulenza e a cui si è fatto già cenno (doc. n. 2 ella produzione difesa) non fa alcun riferimento ad una propria scelta, ma, in risposta ad una richiesta di *omissis*, questa si assicurava il pagamento del debito vantato dalla *omissis* da parte della newco. *omissis*.

E questo, ovvero il pagamento del debito di *omissis* nei confronti di *omissis* da parte di *omissis* è proprio quello che si è verificato: le contabili acquisite, infatti, così come la consulenza e le dichiarazioni dell'imputato, confermano l'avvenuto pagamento, dimostrando come

l'*omissis*, amministratore di entrambe le società, si sia accollato il debito con *omissis*, disinteressandosi, tuttavia, delle ulteriori posizioni debitorie della società originaria (Equitalia/Agenzia delle Entrate, nonché alcuni lavoratori); in particolare, la documentazione acquisita permette di evidenziare come l'interesse dell'*omissis*, quale amministratore della nuova società *omissis* fosse quello di saldare la debitoria con *omissis* non per un interesse dell'originaria società, la poi fallita *omissis*, bensì per l'esclusivo interesse della newco. che si era fatta carico della debitoria, trasformando i debiti della *omissis* in propri, al fine di coltivare la decisione imprenditoriale di proseguire, a tutti i costi, svuotando la vecchia società di tutti i beni (materiale e immateriali) e pagando solo i debiti con *omissis*, il rapporto di esclusiva, unico vero, reale e concreto business dell'*omissis*.

Orbene, così, brevemente, riassunte le risultanze istruttorie, deve constatarsi, preliminarmente, che tra la documentazione acquisita al fascicolo risulta, come sottolineato dalla difesa, il verbale dell'11.07.2013 (ovvero, pochi giorni dopo la formalizzazione del trasferimento delle quote in favore di *omissis*) di consegna dei libri e delle scritture contabili della società *omissis* dal vecchio amministratore, *omissis*, al nuovo *omissis*. Tale dato non può non svolgere efficacia nell'ambito della contestata bancarotta documentale, la cui dimostrazione al di là di ogni ragionevole dubbio si scontra con la prova documentale della consegna della documentazione societaria; d'altro canto, alle medesime conclusioni giunge anche la sentenza n. 43/2021 del GUP presso il Tribunale di Crotone che ha deciso, nelle forme del giudizio abbreviato, le posizioni degli amministratori che si sono succeduti all'*omissis*, dando atto del medesimo verbale di consegna.

Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, parimenti contestato all'imputato, è infatti integrato dalla condotta degli imprenditori o degli amministratori delle società (ai sensi dell'art. 223 della Legge Fallimentare) che hanno sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili, o li hanno tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La procedura concorsuale, peraltro, viene ostacolata non solo dalle falsità materiali ma anche e soprattutto dall'esistenza di falsità ideologiche contenute nelle scritture contabili: ai fini dell'integrazione del reato in esame, quindi, hanno rilevanza sia le falsificazioni relative alla formazione delle scritture (falso materiale) che quelle ad oggetto il contenuto di esse (falso ideologico). Calando tali premesse nel fatto così come ricostruito dall'istruttoria, emerge – come anticipato - l'effettiva

consegna della documentazione da parte dell'*omissis* al nuovo amministratore *omissis* e, pertanto, l'impossibilità di configurare in capo alla prima tale fattispecie.

A diverse conclusioni deve giungersi, invece, per gli altri aspetti della contestazione mossa all'*omissis*: le risultanze istruttorie, in una complessiva e non atomistica valutazione, confermano l'editto accusatorio, con le dovute precisazioni.

Risalta, dalla ricostruzione effettuata, come l'intera operazione commerciale dell'*omissis* sia stata da questi effettuata nella sua singolare posizione di venditore, da un lato, e acquirente dall'altro, di cedente e cessionario, nelle sue diverse qualifiche ricoperte contemporaneamente nelle due società: l'*omissis*, quale amministratore di *omissis* cedeva il contratto di mandato a vendere in esclusiva per conto della *omissis* alla *omissis*, pagando direttamente la *omissis* i residui debiti che l'originaria società ancora aveva (non interessandosi delle ulteriori passività, in particolare quelli con l'Agenzia delle Entrate); trasferiva (sempre nella medesima veste di amministratore di *omissis*) indistintamente tutti i beni strumentali all'esercizio dell'azienda alla società *omissis*, ivi compreso il parco macchine.

Di conseguenza, la *omissis* risultava privata dei suoi asset fondamentali e svuotata dei beni strumentali, impossibilitata a svolgere l'attività di impresa a causa della distrazione dell'azienda: senza il mandato a vendere in esclusiva per *omissis*, senza beni strumentali e senza parco macchine, ma con solo - a bilancio - dei crediti mai coltivati dall'amministratore (l'*omissis*, ancora per due anni, sino a giugno 2013), una perdita a bilancio 2010 di 195.258 euro, e un'esposizione debitoria nei confronti di Equitalia Sud/Agenzia delle Entrate, la *omissis* - senza ulteriori interventi volti a risanare l'azienda e permetterle l'esercizio di impresa, anche facendo ricorso a procedure concorsuali - con un bilancio ormai pari a zero, dopo la cessione delle quote a altri soggetti (primo fra tutti, il *omissis*, che acquista direttamente dall'*omissis*), si avvia inesorabilmente al fallimento.

Orbene, da questa operazione (rivendicata dal medesimo imputato come scelta imprenditoriale volta ad ottenere/mantenere l'esclusiva di vendita *omissis* e accaparrarsi il bonus riconosciuto alle nuove concessionarie dalla Casa madre pari al 3,5%) emergono diversi indizi di frodolenza.

Quanto a questo profilo, va ricordato che la distrazione e nozione che la giurisprudenza di legittimità ricollega al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale di-

stacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019, Rv. 276031).

Nel caso di specie, la distrazione dell'intera azienda avviene tramite la cessione del mandato (asset vitale, ed unico dell'azienda), nonché dei beni materiali e immateriali, del parco macchine e dei dipendenti, da un'azienda all'altra, in un evidente conflitto di interessi dell'*omissis* (che ricalca, in via di fatto, lo schema dell'art. 2634 c.c.).

In tale condotta non può non cogliersi - quale indice di frodolenza della distrazione, ai fini dell'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico - la irriducibile estraneità di tale scelta alla tutela dei creditori della oldco. *omissis* assolutamente pretermessi, in quanto l'interesse si identifica nel mantenimento/ottenimento dell'esclusiva con *omissis*: il pagamento della debitoria di *omissis* è strumentale al nuovo (rectius, vecchio) rapporto di esclusiva: prova ne sia che tra i creditori insinuati nel fallimento *omissis* non figurino *omissis*, soddisfatta da *omissis*.

Tale fatto, con i conseguenti trasferimenti di beni strumentali, dipendenti e parco macchine, genera uno squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, capace di dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763), come emerge dalle medesime dichiarazioni dell'imprenditore *omissis*, supra ripercorse.

La costituzione di una nuova società, che nel corso del 2010-2011 fagocita l'intera azienda *omissis* (mandato, beni, dipendenti, sede, ecc.) curando solo l'esposizione debitoria con *omissis* (pagando direttamente alla Casa madre, quale atto strumentale al nuovo mandato) e tralasciando le altre debitorie (pur sussistenti), rendono la oldco. non più attiva (lasciata, come dice l'imputato, in stand-by), per poi essere ceduta ed abbandonata ad un destino di irreversibile decozione, cristallizzata nella dichiarazione di fallimento.

Dalle dichiarazioni dell'imputato, inoltre, emerge anche il dolo del delitto in contestazione, specialmente là dove il medesimo imprenditore giustifica il comportamento come il consapevole perseguimento di una “[...] una opportunità, esclusivamente, commerciale”, (cfr. verb. ud. 14.10.2022, pag. 5).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente la consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (ex plurimis: Sez. 5, n. 33268 del 08/04/2015, Bellocchi, Rv. 26435401; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 261367).

Infatti con il reato di bancarotta fraudolenta, propria e impropria, la legge punisce “l'imprenditore che ha distratta, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato” e non già l'imprenditore che ha cagionato il fallimento; si intende infatti reprimere la condotta distrattiva per la sua pericolosità per la tutela del bene giuridico protetto, anche prima dell'intervento del giudice che emette la sentenza di fallimento, a tutela degli interessi della massa dei creditori pregiudicati dall'ingiustificato depauperamento della funzione di garanzia del patrimonio dell'imprenditore o della società. Pertanto, la condotta peculiare e connotativa del reato, di mera condotta e di pericolo, di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituita da quei comportamenti descritti nella norma, idonei a porre in pericolo gli interessi dei creditori.

In definitiva, quindi, l'elemento soggettivo del reato va colto nella consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti suscettibili di arrecare danno ai creditori. Di qui la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, con il proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un pericolo di danno per i creditori non essendo sufficiente la sola consapevolezza e volontà del fatto distrattivo. Non è quindi necessario che il fuoco della volontà investa anche lo stato di insolvenza e il dissesto economico dell'impresa, essendo sufficiente la consapevolezza che la condotta distrattiva mette a rischio la garanzia patrimoniale apprestata a favore dei creditori (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805).

L'evidente conflitto di interesse dell'*omissis* in ragione delle cariche rivestite nelle due società al fine di procurare alla newco. il vantaggio dell'esclusiva *omissis* con il riconoscimento di un bonus per le nuove concessionarie (pari al 3,5%) rappresenta il trait d'union, il collega-

mento teleologico (anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo, essendo le operazioni tra loro collegate in vista dell'unico obiettivo), di tutte le successive operazioni, cristallizzate nel capo di imputazione con il richiamo all'art. 2634 c.c.

Tale ultima fattispecie criminosa richiede, quale elemento oggettivo il compimento, da parte di amministratori, direttori generali e liquidatori di una società, ovvero il concorso nel deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare un ingiusto profitto con danno patrimoniale per la società stessa. Più in particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di puntualizzare che la fattispecie incriminatrice, contenuta nel codice civile, è stata introdotta nell'ambito della più complessiva riforma dei reati societari, “allo scopo, da un lato, di ancorare la sanzionabilità delle infedeltà al principio di offensività e superare la criminalizzazione di scorrettezze formali caratterizzate da mero pericolo presunto e, da un altro, di ricollocare nel loro ambito naturale figure di reato non destinate in origine a tutelare il patrimonio sociale da condotte abusive ed uso improprio dei beni da parte degli amministratori, così prevenendone possibili applicazioni non conformi al principio di stretta legalità” (v. Cass. Sez. II 3.09.2009 n. 7587 e Sez. II, 25.10.2011 n. 4244).

La rimodulazione della materia degli illeciti societari, tuttavia, non esaurisce la tutela penale verso le aggressioni ai beni sociali da parte di soggetti qualificati, poiché resta ferma la rilevanza penale di quelle condotte, che, non rientrando nella previsione della normativa speciale, risultano punibili secondo il diritto comune. Presupposto della condotta infedele sanzionata ai sensi dell'art. 2634 c.c. è, per espressa previsione di legge, il conflitto di interessi fra amministratori, direttori generali o liquidatori e società, in altre parole, l'eccesso di potere per sviamento: preesistendo il conflitto, e sanzionato l'atto di gestione (non rileva se avente ad oggetto beni mobili o immobili, diritti reali o di credito) che direttamente (per sé) o indirettamente (per altri) persegue l'interesse confliggente, con detrimento di quello della società.

Deve, però, affermarsi al riguardo, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema (v. per tutte, Cass. Sez. V 5.03.2008 n. 13110), che la condotta di bancarotta patrimoniale per distrazione, prevista dalla L. Fall., articolo 216, che esige una finalità di danno per i creditori, sia in rapporto di specialità reciproca con quella di infedeltà patrimoniale, prevista dall'articolo 2634 c.c. che presuppone un conflitto di interessi da cui consegua un danno per la società ed esige una finalità di ingiusto profitto per l'agente o di vantaggio per i terzi. Sono del resto diversi gli interessi tutelati rispettivamente dalla L. Fall., articolo 216, destinato a tutelare i

creditori sociali, e dall'articolo 2634 c.c., destinato a tutelare il patrimonio sociale; e questa diversità di oggetti giuridici spiega anche perché la seconda fattispecie sia punibile a titolo di bancarotta solo quando abbia determinato il dissesto, che finisce per incidere sulle ragioni dei creditori (v. Cass. Sez. V 16.01.2007 n. 6140 e Sez. V 5.03.2008 n. 13110).

L'operazione commerciale dell'*omissis* evidenzia l'ulteriore indice di fraudolenza, oltre quello (contestato quale "fatto") dell'aver agito in conflitto di interessi (come visto, sottostante l'intera operazione commerciale e, pertanto, in grado di colorare di fraudolenza tutte le successive condotte) anche nelle modalità di cessione e, in special modo, nella cessione (dietro corrispettivo, invero, corrisposto parzialmente) da un'altra società di tutti i beni, a sconfinare in una vera e propria cessione d'azienda.

L'elencazione dei beni di cui all'allegato alla fattura di vendita, nonché le dichiarazioni dell'imputato e dei testi, confermano come l'originaria società - dopo la cessione degli asset, beni, parco auto e dipendenti (di cui, nella produzione della difesa v'è prova del pagamento della relativa formazione per un importo pari ad € 16.000, tale da contraddire l'affermazione del consulente *omissis* secondo la quale i dipendenti trasferiti dall'una all'altra società fossero "al massimo 2") - non svolgesse alcuna attività perché svuotata di beni, attività, know-how, e risultasse mero simulacro contenente i debiti residui.

Tale il presupposto, l'*omissis* nella sua doppia posizione svaluta il prezzo dei beni ceduti; invero, anche a voler accedere all'idea che la vendita a prezzo di costo possa essere un'attività commerciale spendibile e legittima per una società destinata (colpevolmente), dall'oggi al domani, all'inattività, non risulta riconosciuto (e pertanto, non corrisposto) quel valore ulteriore dell'insieme dei beni ceduti di conseguire profitto, diverso - e maggiore - della somma algebrica del prezzo dei singoli cespiti, nonché il valore della posizione contrattuale in essere (seppur in scadenza) del mandato di vendita in esclusiva per *omissis*.

In ordine alla possibilità di configurare quale oggetto di distrazione dell'avviamento, deve sottolinearsi come questo - di per sé - non possa costituire oggetto di distrazione là dove venga identificato esclusivamente come una prospettiva teorica, consistente nell'eventualità di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili (ad esempio, come nell'ipotesi dello sviamento della clientela, cfr. Sez. 5, Sent. n. 24295 del 2015, conf. Sez. 5, Sent. n. 26542 del 19/03/2014, Rv. 260689; Sez. 5, Sent. n. 9813 del 08/03/2006, Rv. 234242), ma lo diventi quando anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento si-

ano oggetto di disposizione, ovvero, nel caso di specie, l'intero parco macchine, i macchinari e tutti gli arredi, come fatto dall'*omissis* (v. Sez. 5, Sent. n. 3817 del 11/12/2012, Rv. 254474, Sez. 5, Sent. n. 24295 del 2015).

Infatti, l'avviamento commerciale è la "capacità" di profitto di un'azienda (rectius: la capacità di produrre sovraredditi, da indicare a bilancio nei beni immateriali) e il suo valore come il plusvalore dell'azienda avviata, non è dubitabile che esso non rappresenti per l'imprenditore una mera aspettativa di fatto, ma costituisca, invece, un "valore" dell'azienda che lo incorpora".

In quanto autonoma componente del valore dell'azienda, di cui l'*omissis* è consapevole (basti ricordare, in relazione ai dipendenti trasferiti dall'una all'altra società, le dichiarazioni dell'imputato, là dove evidenzia la necessità di assumere gli stessi operai non, in ipotesi, bravi, ma perché già formati, ovvero facendo riferimento ad una categoria di valore diversa, ed ulteriore, rispetto al bene lavoro in sé, ovvero la centralità del mandato *omissis* detenuto dalla vecchia società), dunque, l'avviamento presenta una indubbia natura patrimoniale ed è suscettibile di quantificazione economica, ma non per questo può costituire oggetto di autonoma disposizione, risultando inscindibile dall'azienda medesima. Ne consegue che - come affermato dalla sentenza Sez. 5, Sen. n. 9813 del 08/03/2006, Rv. 234242-01 - non è possibile configurare la distrazione dell'avviamento commerciale dell'azienda oggetto dell'impresa successivamente fallita se contestualmente non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quantomeno quei fattori aziendali in grado di generare l'avviamento.

Ma nel caso di passaggio di mano dell'azienda per una contropartita che non remunererà adeguatamente il suo avviamento non v'è ragione - come ritenuto dalla sentenza Sez. 5, Sent. n. 8598 del 24/05/1982, Rv. 155357 - 01, confermata sul punto da Sez. 5, Sent. n. 5357 del 30/11/2017, Rv. 272108 - 01 - per negare che quest'ultimo possa anche da solo rappresentare l'oggetto materiale della distrazione, atteso che la nozione di "bene" accolta dalla L. Fall., art. 216, si estende a tutti gli elementi del patrimonio dell'impresa, poiché l'oggetto del reato è costituito dal complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili che fanno capo all'imprenditore e che concorrono a costituire la garanzia patrimoniale dei creditori (Sez. 5, n. 67 del 15.01.1985, Ortolani, Rv. 167651). Dunque, una volta stabilito che l'avviamento ha una intrinseca natura patrimoniale ed è suscettibile di valutazione economica, il suo essere una "qualità" dell'azienda non ne pregiudica la vocazione a costituire l'oggetto materiale della bancarotta.

Oltre all'avviamento, autonomamente valutabile, risultano incongrui i pagamenti effettuati per il parco auto e

per i materiali: per il primo, a fronte di una fatturazione per € 203.881,56 viene corrisposto un importo alla fallita *omissis* pari ad € 120.000 (cfr. bonifici in atti, doc. 3 produzione della difesa), nonché un pagamento effettuato dalla newco. *omissis* non alla vecchia società *omissis*, bensì ad un terzo, *omissis*, con causale "estinzione conto camp. *omissis*"; per il secondo, riguardante i beni, a fronte della fatturazione per € 187.596, viene corrisposto un pagamento di € 157.304,70 nei confronti non già della *omissis*, ma anche qui del terzo *omissis*.

I pagamenti, pertanto, comportano dei disavanzi - non versati - pari ad € 83.881,56 in relazione alle fatture per la vendita del parco auto; di € 30.291,30, là dove anche il pagamento eseguito alla *omissis* dovesse essere valutato come pagamento per *omissis*, per quelle relative al pagamento dei beni strumentali.

L'intera fatto contestato, pertanto, deve qualificarsi come un'unica fattispecie di bancarotta fraudolenta, commessa mediante una pluralità di operazioni dolose (ontologicamente distinte tra loro, cfr. 219 L.F.), effettuate in costanza di un evidente conflitto di interesse.

In ordine alla contestata aggravante del danno di particolare entità, deve condividersi l'approdo ermeneutico secondo il quale "La circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave" (Sez. 5, Sentenza n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274 - 019, e considerarsi sussistente al caso di specie, sia per l'entità del distratto (pari ad un totale di € 114.172,86, al netto del valore del bene immateriale avviamento), sia per il danno ai creditori, non soddisfatti.

Per quanto concerne, poi, l'aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F., va considerato che, la Suprema Corte, con sent. n. 21039 del 27/01/2011 resa a Sezioni Unite, componendo un contrasto giurisprudenziale, ha stabilito i seguenti principi di diritto: "più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell'ambito di uno stesso fallimento, mantengono la propria autonomia antologica e danno luogo a un concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico"; "la disposizione di cui alla L. Fall, art. 219, comma 2, n. 1, non integra, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen., in tema di reati fallimentari".

Alla luce dei predetti principi, nel caso di specie, le singole condotte di distrazione (esclusa, come visto quella documentale) poste in essere dall'imputato con una plu-

ralità di atti e aventi ad oggetto beni specifici differenti, pur mantenendo la loro autonomia sia sul piano ontologico che su quello giuridico, devono essere unificate sulla base della peculiare disciplina della continuazione prevista dall' art. 219, co. 2, n. 1 della Legge fallimentare, in quanto poste in essere in attuazione dell'unico disegno criminoso, volto a depauperare il patrimonio societario allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

Quanto alla pena, possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, tenuto conto delle non allarmanti risultanze del certificato penale in atti e dell'esigenza di adeguare l'entità della pena al concreto disvalore del fatto e, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa la pena di anni due e mesi sei di reclusione (pena base: anni 3 di reclusione; ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni due di reclusione; aumentata ex art. 219 co. 2 n. 1 ad anni due e mesi sei di reclusione).

Segue ex lege la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, co. 4, L.F. determinate (cfr. Sez. un., sent. 28.02.2019, n. 28910), nella medesima entità della pena principale, pari ad anni due e mesi sei di inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara *omissis* colpevole del reato a lui ascritto riqualificato ai sensi degli artt. 223 co. 1, in relazione all'art. 216, co. 1, n. 1, L.F. e, per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 216, co. 4, L. F., applica ad *omissis* la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni due e mesi sei.

Tribunale di Crotone, Sezione penale, in composizione collegiale, sentenza 21.12.2023 n. 1622

Presidente e relatore Dott. Edoardo D'Ambrosio.

Tribunale di Crotone, Sezione penale, in composizione collegiale, sentenza 21.12.2023 n. 1622-Presidente e relatore Dott. Edoardo D'Ambrosio.

Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire elemento fondante l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato se si contraddistinguono per l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. L'attendibilità intrinseca, in particolare, sussiste allorché la deposizione della persona offesa è risultata del tutto lineare, retta da un ferreo principio di consequenzialità tra premesse e successivi accadimenti, nonché priva di incoerenze interne e di contraddizioni con quanto dallo stesso precedentemente riferito, senza che ne siano risultate sbavature o altri segni sintomatici di un possibile mendacio.

La minaccia e la violenza, elementi costitutivi del delitto di estorsione, devono avere un primo effetto (evento intermedio) di costrizione sulla vittima che viene a trovarsi, in conseguenza del comportamento delittuoso del soggetto attivo, in una situazione di coazione psicologica - con compressione, seppur in termini relativi, della libertà di autodeterminazione - che la obbliga a fare ovvero ad omettere qualcosa. La pretesa del pagamento di somme mensili di denaro senza alcuna controprestazione professionale effettiva, a titolo di "concessione" della consorteria mafiosa esercitante il controllo economico del territorio, nonché di "garanzia della sicurezza" da azioni di furti e danneggiamenti all'interno del villaggio medesimo, integra il reato di estorsione, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1. c.p., in quanto la predetta imposizione è idonea ad esercitare nei confronti della vittima particolare timore (consistente nella prospettiva delle ritorsioni che avrebbe subito da persone pericolose, abituate a riscuotere i propri crediti mediante violenza), coartando la sua volontà e costringendola, così, a fare (o meglio dare) quanto preteso (somme di denaro mensili corrisposte a mo' di stipendio).

Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato di estorsione protrattosi per diversi anni con rateizzazione mensile dell'originaria imposizione a favore dell'imputato, occorre rilevare che trattasi di un reato unico a consumazione prolungata (o progressiva), con la conseguenza che il termine di prescrizione del reato comincia a decorrere dalla consumazione del reato,

coincidente con l'ultima percezione del profitto ingiusto concretizzatasi con la corresponsione dell'ultima tranche del pagamento.

La confisca ex art. 240 bis c.p. non colpisce il prezzo, prodotto o profitto dello specifico reato per il quale è stata pronunciata condanna, ma tutti i beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. La condanna per uno dei delitti elencati all'art. 240 bis c.p. fonda una presunzione relativa, non già di mera pertinenzialità del bene detenuto dall'imputato rispetto al reato per il quale è stato condannato, bensì di una illecita accumulazione della ricchezza imputabile anche a condotte diverse ed ulteriori, antecedenti o successive, rispetto al solo delitto per il quale è stata pronunciata condanna. L'accertamento giudiziale della sussistenza di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240 bis c.p. ingenera, infatti, "il sospetto" che il condannato abbia tratto le forme di ricchezza di cui dispone anche da altre attività delittuose.

Occorre però che ricorrano, oltre alla titolarità formale o alla disponibilità materiale del bene in capo al condannato, anche altri due presupposti rappresentati dall'esistenza di una sproporzione, al momento di ciascun acquisto, tra reddito dichiarato o proventi dell'attività economica e valore del bene, unitamente alla assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza, e il rispetto del criterio di "ragionevolezza temporale".

MOTIVI DELLA DECISIONE

(...)

7. Valutazione delle prove.

Ritiene il Tribunale che alla stregua delle evidenze disponibili l'ipotesi accusatoria - secondo cui *omissis*, in concorso con *omissis* (dapprima, e dopo la morte di quest'ultimo, con *omissis*), e con condotte anche indipendenti tra loro, quali referenti della cosca locale di *omissis*, e comunque avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., e pertanto con minacce derivanti dalla peculiare modalità della richiesta (che esprime tecniche collaudate tipiche di un controllo del territorio, riconducibile ad una minaccia implicita, indicativa del-

la riferibilità della richiesta ad una sfera plurisoggettiva riconducibile a compagine associativa portatrice di una propria capacità di sopraffazione che connota il metodo mafioso, ingenerando timore e stato di prostrazione nella persona offesa, tali da coartarne la libertà di autodeterminazione), abbia costretto *omissis* a consegnargli, quantomeno tra gli anni 2001 e 2018, somme di denaro in contanti non inferiori a ventitremila euro annui, senza alcuna controprestazione professionale.

Tale valutazione si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, *omissis*, che il Tribunale ritiene attendibile, in quanto il processo non ha portato ad evidenziare alcuna ragione di dubitare della sua credibilità. La sua deposizione, infatti, è bene notare, è risultata del tutto lineare, retta da un ferreo principio di consequenzialità tra premesse e successivi accadimenti, nonché priva di incoerenze interne e di contraddizioni con quanto dallo stesso precedentemente riferito, senza che ne siano risultate sbavature o altri segni sintomatici di un possibile mendacio.

La deposizione inoltre è risultata attendibile anche dal punto di vista estrinseco, in quanto riscontrata da una serie di elementi che di seguito si esporranno.

Al contrario la tesi difensiva, sostenuta personalmente dall'imputato in sede di esame dibattimentale - secondo cui quest'ultimo abbia ricevuto le somme di denaro oggetto di contestazione a titolo di retribuzione per attività professionale regolarmente svolta alle dipendenze del villaggio *omissis* - sia pur fondata su un principio di prova documentale, non appare adeguatamente dimostrata (in rapporto alle solide ed univoche prove contrarie), e pertanto inidonea a porre in ragionevole dubbio l'ipotesi accusatoria.

Orbene, la testimonianza di *omissis*, oltre appunto ad essere coerente intrinsecamente (non essendo emerse contraddizioni interne di sorta), risulta credibile innanzitutto per la sua profonda ed evidente "umanità": con tale espressione volendo intendersi la sua aderenza ad un modello di testimone "ejusdem conditionis et professionis", ossia ad un imprenditore originario del nord Italia che si trova calato ad operare in un territorio governato da logiche criminali che riconosce come illecite ed ingiuste, ma dalle quali non riesce sin dall'inizio ad emanciparsi per la consapevolezza che da solo, senza il supporto dello Stato, non avrebbe avuto la meglio, per il rischio concreto a cui avrebbe esposto la sua incolumità personale e familiare. Una condizione, quella in cui si è trovato ad operare, che aveva ereditato dal padre *omissis*, proveniente da un'altra generazione, abituata a venire a patti con tali logiche, a pensare ai propri diritti come "concessioni", e ad accondiscendere certi tipi di richieste (che al di fuori dell'ambiente in cui sono avan-

zate sarebbero considerate del tutto inaccettabili) per il "quieto vivere".

Emblematiche di tale condizione di intimidazione e prostrazione risultano due circostanze riferite dal testimone, che per la loro specificità e concretezza appaiono estranee a qualsiasi sospetto remoto di precostituzione e simulazione.

La prima vicenda a cui si fa riferimento è quella secondo cui allorquando (maggio 2010) l'imputato aggredì fisicamente con un ceffone il *omissis* (per essersi quest'ultimo permesso di valutare l'offerta commerciale di ditte concorrenti rispetto a quella del figlio *omissis*, e di rispondergli a tono rispetto alla provocazione scurrile dell'imputato), il *omissis* medesimo percepì tale gesto come la "rottura di un equilibrio", un atto di sopraffazione intollerabile, a seguito del quale aveva maturato la convinzione di doversi ribellare e mettersi in gioco, denunciandolo all'Autorità; convinzione tanto consapevole dei rischi a cui lo avrebbe esposto da chiedere al proprio assicuratore di stipulargli un'assicurazione sulla vita, per attenuare le conseguenze quanto meno sul piano economico nell'eventualità in cui avesse subito il peggio. Conseguenze che furono evitate "grazie" alla consueta mediazione del padre *omissis*, che gli consigliò - prima di procedere alla denuncia - di parlarne con *omissis*, la persona che già esercitava un "controllo criminale" sul villaggio *omissis*, e che il testimone aveva percepito esercitare una certa "influenza" anche rispetto a *omissis*. *Omissis* seguì il consiglio del padre, ed effettivamente l'intervento di *omissis* (che prima di attivarsi, si sincerò che il *omissis* non si fosse già rivolto alle Autorità) sortì i suoi effetti in termini di ricomposizione dell'"equilibrio" preesistente e di ripristino delle condizioni previgenti (secondo cui il *omissis* si sarebbe limitato a pretendere il suo stipendio mensile, senza alcuna manifestazione di violenza fisica e senza interferire sulla libertà dell'imprenditore di rivolgersi al mercato per ogni sua esigenza economica di forniture).

La seconda vicenda emblematica della sincerità del testimone attiene alla circostanza (estate 2018) della morte di *omissis*, allorquando il *omissis* nella sua ingenuità - confortata dal fatto che la "giustizia" si era avvicinata a *omissis*, mediante l'arresto dei *omissis* (che controllavano alcune attività economiche del territorio) - aveva sperato che quell'imposizione economica (a cui pure era soggetto) sarebbe cessata; tuttavia di tale imposizione fu pretesa la prosecuzione da parte del figlio di *omissis*, *omissis*, che si dimostrò contrariato dall'eventualità che i "sudori del padre" fossero vanificati; anche in questo caso il *omissis* provò a resistere, non vedendo la ragione per cui *omissis* dovesse subentrare al padre nel rapporto estorsivo, anche perché ormai le forze dell'ordine gli stavano "alle calcagna", ed anche perché le condizioni

economiche in cui versava l'imprenditore non gli consentivano di continuare a pagare senza avere nulla in cambio; anche in questo caso il *omissis* parlò con il padre Enrico (gli disse: "papà, guarda che le forze dell'ordine sono arrivate a *omissis*, stanno lì, sono arrivate!"); ma ancora una volta il padre gli consigliò la strada del compromesso, e così si trovò la soluzione (che ovviamente alla mancanza di denaro contante) del pagamento a mezzo di bonifico bancario a fronte di una fattura per lavori edili emessa da *omissis*.

Insomma è evidente che il *omissis* abbia trovato finalmente il coraggio di denunciare i suoi estortori solo allorquando lo Stato si fosse interessato anche alla sua vicenda in un'operazione generale di contrasto alla criminalità organizzata ed in un contesto di "ripristino della legalità", ossia di liberazione del territorio, proveniente dall'alto dell'Autorità, dalle logiche criminali di sopraffazione e di parassitismo mediante imposizione del "pizzo".

Così si spiega (ed è stato puntualmente spiegato dal testimone) la ragione per cui egli abbia denunciato apertamente *omissis* non a partire della prima assunzione di sommarie informazioni testimoniali rese dinanzi alla Polizia giudiziaria, ma della terza (avvenuta nel 2020), ossia quando la "giustizia" era giunta finalmente anche a *omissis*, con l'operazione *omissis* e l'arresto (oltre che dei *omissis*) anche degli *omissis*.

Ulteriore elemento che si presta ad essere valutato quale sintomo di sincerità del testimone è costituito dalla circostanza secondo cui egli ha riconosciuto come libero (non imposto) e corretto il rapporto commerciale con la ditta *omissis* riconducibile al figlio dell'imputato (*omissis*), per quanto riguarda la fornitura di prodotti per l'igiene e il "monouso" (posate, bicchieri, piatti di plastica); rapporto di fornitura pur richiesto dall'imputato *omissis*, e poi mantenuto dal *omissis* nel corso degli anni. Anche per ciò che riguarda tale vicenda, tuttavia, un aspetto particolare della stessa ha conferito un crisma di attendibilità alla testimonianza resa dalla persona offesa: ossia, il tentativo del *omissis* di rivolgersi alla concorrenza nel 2010 per ciò che riguarda i soli sacchi della spazzatura, e la reazione scomposta e violenta dell'imputato culminata nell'aggressione verbale e fisica del maggio di quell'anno, e con l'ulteriore minaccia che da allora in poi la pretesa mensile sarebbe aumentata. Una volta rientrata la "crisi" del rapporto tra *omissis* e *omissis*, grazie alla mediazione di *omissis*, il rapporto commerciale tra *omissis* e *omissis* riprese regolarmente, con la seguente particolarità, riscontrata documentalmente: ed infatti, sia dai partitari e schede contabili (prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 26.10.2023), sia dall'elenco delle fatture emesse dalla ditta *omissis* in favore della *omissis* (prodotto dalla di-

fesa dell'imputato alla medesima udienza), nonché dalla testimonianza resa da *omissis* emerge che proprio nel 2010 (anno, appunto, in cui avvenne l'episodio di violenza legato proprio al tentativo di *omissis* di svincolarsi dal rapporto commerciale in questione - limitatamente ai sacchi per la spazzatura) la fornitura medesima ed ogni rapporto con la ditta *omissis* rimase sospeso, non risultando che il *omissis* abbia acquistato alcunché da tale ditta.

Omissis nel corso della sua testimonianza ha offerto una spiegazione a tale sospensione del rapporto, e cioè che nel 2010 presso il villaggio *omissis* svolse le mansioni di economista tale *omissis*, che era una persona che nutriva ostracismo rispetto al *omissis* medesimo: tuttavia tale tesi risulta introdotta nel processo ex abrupto, senza alcun riscontro, e soprattutto senza che ne sia stato chiesto conto, durante il controesame dibattimentale, al diretto interessato *omissis* (escusso qualche udienza prima rispetto a quella in cui si è svolto l'esame di *omissis*); peraltro la tesi appare poco verosimile (ossia, che una dipendente del *omissis*, asseritamente svolgente l'attività di economista presso la *omissis* per un solo anno, godesse di un potere di condizionare quel rapporto di fornitura che già si svolgeva da alcuni anni senza alcun problema); molto più coerente con il complesso delle evidenze disponibili, e con la personalità di *omissis* così come emersa dal processo, che il rapporto di fornitura tra il villaggio *omissis* e la ditta *omissis* di *omissis* sia stato interrotto proprio dall'"incidente diplomatico" occorso nel maggio 2010: ossia, che il *omissis*, turbato da quella rottura di equilibrio, abbia preferito per quell'anno sospendere il rapporto commerciale (libero e non imposto) con la *omissis*; ed abbia poi ripreso regolarmente il rapporto nel 2011 e negli anni seguenti, ad equilibrio ricomposto (grazie all'intervento di *omissis* e le scuse di *omissis*).

Le dichiarazioni rese da *omissis*, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, lo sono anche da un punto di vista estrinseco, dato che risultano riscontrate dai seguenti elementi di prova.

Innanzitutto l'episodio dell'aggressione subita da *omissis* nel maggio 2010 è stato corroborato dalla documentazione sanitaria prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 26.10.2023, avente ad oggetto un certificato di accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone, risalente appunto all'11.5.2010, da cui è dato evincere che il *omissis* subì un trauma alla regione mandibolare sinistra e conseguente algia dovuta ad aggressione altrui.

Per quanto riguarda il rapporto con *omissis* dapprima, e con *omissis* (in seguito alla morte del primo) poi, ed in particolare il pagamento nel 2018 della somma estor-

siva a mezzo di bonifico bancario a fronte di una fattura emessa dalla ditta di *omissis* a fronte di (inesistenti) lavori edili, la testimonianza di *omissis* risulta riscontrata dal documento prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 23.11.2023: si tratta di un estratto dalla banca dati "spesometro" (in uso alla Guardia di Finanza), da cui è dato evincere un pagamento di dodicimila e duecento euro (comprensivi di Iva) a mezzo bonifico bancario effettuato dalla società *omissis* in favore della ditta di *omissis*.

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni rese dal *omissis* è stato rinvenuto negli accertamenti svolti dalla Polizia giudiziaria, su cui ha riferito il testimone *omissis* all'udienza del 28.2.2023 (si veda retro, § 2), ed in particolare il reperimento di due denunce (una del 15.2.2008 relativo al danneggiamento del proprio autoveicolo BMW X5; un'altra dell'agosto 2011 avente ad oggetto il deferimento di *omissis*, figlio di *omissis*, per il furto del denaro contante custodito nella cassaforte subito all'interno della struttura alberghiera da lui amministrata).

Ancora riscontrano la testimonianza di *omissis* circa le estorsioni subite le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia: al proposito, *omissis* ha confermato il controllo esercitato dai *omissis* sui villaggi turistici della costa ionica da *omissis* sino al catanzarese; *omissis* ha affermato di essere a conoscenza che il villaggio *omissis* fosse sotto il controllo di *omissis*, facente parte della consorteria del territorio (insieme ai *omissis* e ai *omissis*), e di conoscere la famiglia *omissis*, composta da due fratelli, come appartenenti alla cosca di *omissis* (capeggiata dai *omissis* e dai *omissis*): questi fratelli *omissis* si occupavano di riciclaggio dei proventi dell'organizzazione attraverso l'attività di impresa, ed attraverso la riscossione dei proventi delle estorsioni e dell'usura; *omissis* e *omissis* hanno confermato il controllo esercitato sul villaggio *omissis* dai *omissis* e dagli *omissis*; *omissis* infine ha affermato che l'amministratore del villaggio *omissis*, *omissis*, era soggetto al pagamento di due "mensili" in favore di *omissis* e *omissis*, di circa mille euro ciascuno, a titolo di controllo esercitato dalla cosca di 'ndrangheta di appartenenza.

La testimonianza di *omissis*, infine, trova piena corrispondenza con il contesto giudiziario descritto al § 1 della presente motivazione, ed in particolare con le modalità tipiche di estorsione esercitate dalla criminalità organizzata sul territorio a danno delle imprese turistiche: si noti nello specifico l'analogia di congiuntura rispetto alle situazioni accertate nell'ambito dell'operazione "Borderland" (cfr. sentenza n. 1907 del 16.11.2020 Corte d'Appello di Catanzaro) in cui pure gli imputati allegarono la liceità dello stipendio periodico percepito (alla stregua di remunerazione di attività lavorative svolte all'interno del villaggio *omissis* di *omissis*), e venne

di contro accertato che si trattasse di corrispettivo non dovuto per servizio di "guardiania" all'interno del villaggio medesimo per il mantenimento della tranquillità nel godimento dei propri beni, e che la vicenda fosse piuttosto emblematica della forza di intimidazione propria del sodalizio derivante dal vincolo associativo (determinante la coazione assoluta delle vittime per l'ineludibilità della pretesa estorsiva e conseguente condizione di assoggettamento e di omertà).

Rispetto al quadro univoco, specifico e coerente offerto dalle prove a carico dell'imputato, la tesi difensiva, secondo cui quest'ultimo abbia ricevuto le somme di denaro oggetto di contestazione a titolo di retribuzione per attività professionale regolarmente svolta alle dipendenze del villaggio *omissis*, non può ritenersi adeguatamente dimostrata e idonea a revocare in dubbio l'ipotesi accusatoria.

Le dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato, infatti, appaiono innanzitutto eccessivamente generiche se rapportate al lungo periodo (circa trent'anni) in cui si sarebbe svolto il rapporto di lavoro alle dipendenze di *omissis* (prima, sin dal 1988) e *omissis* (poi, dal 2001 al 2018). Da un rapporto così consolidato ci sarebbe aspettato, secondo logica, una descrizione ben circostanziata delle mansioni, dei luoghi, dei mezzi di lavoro, dei colleghi, di circostanze, episodi, aneddoti. L'imputato si è limitato ad offrire una descrizione sommaria, standard, delle sue qualifiche e delle sue mansioni ("giardiniere e idraulico manutentore"), ammettendo di non avere specifiche competenze per svolgere tali mansioni, e non offrendo una spiegazione adeguata delle ragioni per cui il datore di lavoro avrebbe dovuto affidargli tali funzioni; non ha saputo indicare il nome di almeno uno dei dipendenti che hanno lavorato presso il villaggio. Non ha prodotto alcuna prova documentale del rapporto di lavoro (salvo quella su cui ci si soffermerà di seguito): non una busta paga, un contratto, un accredito tracciato di emolumenti. A domanda specifica del Tribunale circa la fonte principale di approvvigionamento di acqua del villaggio (che costituisce il mezzo fondamentale delle sue asserite mansioni di giardiniere e idraulico) ha indicato genericamente la "linea" (riferendosi all'acquedotto), ed aggiungendo l'esistenza di cisterne interrato di accumulo (ad integrazione nei casi di necessità), ma non ha indicato il pozzo, che invece - alla stregua delle dichiarazioni di *omissis* - era la fonte principale, in quanto tale dotata anche di un "potabilizzatore".

L'imputato ha negato rigorosamente di aver aggredito *omissis* nel maggio 2010, non offrendo una spiegazione della ragione per cui quest'ultimo avrebbe dovuto inventare un episodio così circostanziato e gravido di conseguenze sul piano personale. Sul punto, ha offerto di contro una versione del tutto generica e del tutto ini-

donea a revocare in dubbio la testimonianza del *omissis*, ossia di aver saputo da voci di paese che quest'ultimo era stato picchiato da "un ragazzo di *omissis*"; nonché la mera allegazione della circostanza secondo cui in quel periodo in cui avvenne l'episodio (11.5.2010) si sarebbe recato a Lourdes con la moglie, senza riscontrare tale tesi con un minimo di prova (se non con delle fotografie che lo ritraggono insieme alla moglie dinanzi al santuario in questione): tuttavia è agevole rilevare che tale viaggio sia potuto svolgersi in un qualsiasi periodo della vita dell'imputato, anche nel 2010, ma compatibilmente con l'aggressione subita dal *omissis* in quel giorno particolare.

Ancora l'imputato non ha offerto una spiegazione plausibile della ragione per cui *omissis* avrebbe dovuto accusarlo falsamente sostenendo che egli non abbia mai prestato attività professionale per conto del villaggio *omissis*; mentre per ciò che riguarda le ragioni per cui anche *omissis* avrebbe dovuto accusarlo falsamente (affermando nel corso dei suoi interrogatori che l'amministratore del villaggio *omissis*, *omissis*, era soggetto al pagamento di due "mensili" in favore di *omissis* e *omissis*), l'imputato ha sostenuto - conformemente al figlio *omissis* - che tale ragione risiederebbe nella rivalità economica esistente tra il *omissis* e il figlio *omissis* (il quale aveva aperto un bar nel 2014 a *omissis* non rifornendosi del caffè venduto dal *omissis*): osserva il Tribunale sul punto che anche tale tesi non appare adeguatamente dimostrata, non fosse altro perché di tali ragioni di astio non è stato chiesto minimamente conto al diretto interessato *omissis*, pur controesaminato dalla difesa dell'imputato (all'udienza dell'8.6.2023).

Circa la prova documentale offerta ("estratto conto previdenziale INPS", relativo ai contributi pensionistici percepiti negli anni dall'imputato da alcune società riconducibili a *omissis*, padre di *omissis*), di cui al precedente § 6, si ritiene che neanche tale principio di prova, su cui poggia la tesi difensiva, sia idonea a revocare in ragionevole dubbio l'ipotesi accusatoria, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, l'imputato medesimo ha affermato in sede di esame che la sua attività professionale è stata svolta sempre all'interno e per conto del villaggio *omissis*: non ha tuttavia offerto una ragione plausibile in forza della quale l'assunzione sarebbe avvenuta da parte di molteplici e diverse ditte di *omissis*, anche estranee al villaggio (quelle edili, come la *omissis* e la *omissis*), e non dalla stessa ditta avente ad oggetto proprio la gestione del villaggio turistico (quale la *omissis*).

Inoltre, l'imputato medesimo aveva affermato di svolgere la sua attività lavorativa durante la stagione estiva (comunque per un periodo non superiore a cinque mesi all'anno, da maggio a settembre), e di percepire uno stipendio di circa 1.200 euro al mese (quindi non più di

6.000 euro l'anno): tuttavia, dal prospetto dei contributi prodotto, risulta che in diversi anni (1991, dal 1995 al 2001, nel 2008), l'imputato avrebbe svolto la sua attività lavorativa per tutto l'anno (52 settimane), giungendo a percepire una retribuzione di quasi 21.000 euro (come nell'anno 2008).

Ancora, l'imputato a domanda del Tribunale ha sostenuto di aver lavorato regolarmente assunto alle dipendenze della famiglia *omissis* fino al 2017: tuttavia, sempre dal prospetto dei contributi in questione, risulta che l'ultimo anno in cui ha lavorato per una ditta riconducibile a *omissis* ("*omissis*") è il 2009. Fattagli presente questa discrasia, egli ha affermato di aver lavorato fino al 2009 (e non fino al 2017, come precedentemente affermato); tuttavia nel corso dell'esame aveva sicuramente fatto riferimento ad una protrazione del rapporto di lavoro oltre il 2009, come quando ha trattato gli episodi del ceffone subito da *omissis* (avvenuto nel 2010), del furto della cassaforte ad opera di *omissis* (avvenuto nel 2011) e dell'avvelenamento del pozzo (avvenuto nel 2012), senza opporre che in tali periodi egli avesse già cessato il suo rapporto di lavoro con il villaggio *omissis*.

Dunque, alla stregua di tutte le evidenze disponibili, appare plausibile la spiegazione che il medesimo *omissis* ha offerto della circostanza secondo cui *omissis* risulta aver percepito contributi pensionistici da parte di alcune società riconducibili al padre *omissis*: e cioè che egli abbia preteso, oltre al pagamento del mensile (senza svolgere effettiva controprestazione lavorativa), anche il pagamento dei benefici pensionistici (aggravando economicamente la sua pretesa estorsiva).

Dunque la prova documentale offerta dall'imputato, lungi dal revocare in ragionevole dubbio l'ipotesi accusatoria, risulta compatibile con la medesima.

Da ultimo, corrobora l'ipotesi accusatoria anche la circostanza - desunta dal certificato del casellario giudiziale - secondo cui *omissis* non risulta estraneo al circuito criminale per fatti analoghi a quello oggetto di causa, essendo già stato condannato nel 1984 per estorsione continuata in concorso di persone, danneggiamento, violenza privata e porto illegale di armi a quattro anni di reclusione e 1.300.000 lire di multa.

8. La responsabilità penale di *omissis* in ordine al capo 3 dell'imputazione.

Omissis deve pertanto ritenersi responsabile in ordine al reato a lui ascritto al capo 3 dell'imputazione.

I fatti integrano il reato di estorsione contestato, sussistendone gli elementi materiali (condotta, nesso causale ed evento) e morali (dolo generico).

Per quanto attiene all'elemento oggettivo del reato, nessun dubbio può sorgere rispetto alla condotta consi-

stente nell'usare violenza (che può essere diretta sia nei confronti della persona che nei confronti delle cose) o minaccia (che può avere ad oggetto la lesione o la messa in pericolo di un qualsiasi bene del soggetto passivo) di un'aggressività tale da costringere la vittima a fare o omettere qualcosa.

La minaccia e la violenza, da intendersi quali elementi costitutivi del delitto in questione, devono avere un primo effetto (evento intermedio) di costrizione sulla vittima che viene a trovarsi, in conseguenza del comportamento delittuoso del soggetto attivo, in una situazione di coazione psicologica - con compressione, seppur in termini relativi, della libertà di autodeterminazione - che la obbliga a fare ovvero ad omettere qualcosa.

E', infine, necessario che l'azione o l'omissione di cui all'art 629 c.p. procuri un ingiusto profitto al soggetto attivo del reato e un danno ingiusto (di natura patrimoniale) alla vittima del delitto (evento finale).

Al proposito, costituisce un primo, generale principio di diritto storicamente affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità sopraffattrice dell'agente, all'ingiustizia della pretesa, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (v. per tutte Cass., sez. 2, sentenza n. 969 del 1/10/1981; sez. 2, sentenza n. 317 del 19/06/1986; sez. 1, sentenza n. 4142 del 13/02/1995; sez. 6 sent. n. 10229 del 27/8/1999; sez. 3 sent. n. 20382 del 2001; sez. 2, sent. n. 37526 del 16/6/2004; Sez. 2, sent. n. 19724 del 20/05/2010).

Costituisce inoltre principio di diritto, univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Cass. sentenza n. 53652 del 2014); in tema di estorsione cd. "ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben

può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Cass. sentenza n. 22976 del 2017: fattispecie avente ad oggetto una condotta perpetrata ai danni del responsabile di un'impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo da altra regione, si era immediatamente reso conto della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia).

Costituiscono infine ulteriori principi di diritto, univocamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 c.p., quello secondo cui è configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Cass. sentenza n. 44928 del 2019); in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Cass. sentenza n. 21707 del 2019); è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Cass. sentenza n. 38770 del 2022); in tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non

è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse (fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale si era escluso che la riduzione, da parte della vittima, della somma da consegnare nell'immediato all'estorsore, che ne pretendeva una d'importo più elevato, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria della richiesta estorsiva e, quindi, la sussistenza dell'aggravante): Cass. sentenza n. 6683 del 2023. Ancora: la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio

1991, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, qualifica l'uso del metodo mafioso, fondato sull'esistenza in una data zona di associazioni mafiose, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni (Cass. sentenza n. 4898 del 2008, dep. 2009); la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416 bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativa (Cass. sentenza n. 41772 del 2017).

Quanto all'elemento soggettivo è richiesto il dolo (generico) inteso quale volontà e consapevolezza di usare violenza o minaccia e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Trattandosi di dolo generico, non si richiede, ai fini dell'integrazione del delitto in questione, che il reo abbia agito con uno specifico scopo, essendo sufficienti gli elementi della rappresentazione e volizione dell'intero fatto tipico.

Nel caso di specie è emerso come l'odierno imputato abbia preteso - dapprima, sin dai primi anni di esercizio dell'attività del villaggio *omissis*, nei confronti di *omissis*; e quindi, dal 2001 al 2018, nei confronti di *omissis*, che aveva assunto la qualifica di amministratore del villaggio - il pagamento di somme mensili di denaro senza alcuna controprestazione professionale effettiva, a titolo di "concessione" della consorteria 'ndranghetistica esercitante il controllo economico del territorio, nonché di "garanzia della sicurezza" da azioni di furti e danneggiamenti all'interno del villaggio medesimo; obbligo imposto dal referente della consorteria criminale prima detta, ed individuato in *omissis*, il quale indicò a *omissis* le persone di *omissis* e *omissis* quali beneficiari di tale obbligazione patrimoniale; e *omissis* tramandò al figlio *omissis* tale obbligazione (nei suoi aspetti personali e patrimoniali).

Risulta provato, sia per quanto espressamente riferito da *omissis* nel corso del processo, ma anche per quanto logicamente desumibile da consolidate massime d'esperienza, che la predetta imposizione sia stata idonea ad esercitare nei confronti della vittima particolare timore (consistente nella prospettazione delle ritorsioni che avrebbe subito da persone pericolose, abituate a riscuotere i propri crediti mediante violenza), coartando la sua volontà e costringendola, così, a fare (o meglio dare) quanto preteso (somme di denaro mensili corrisposte a mo' di stipendio).

Peraltro nel caso di specie la violenza della condotta e la forza intimidatoria della condotta non è stata soltanto immaginata da *omissis*, ma concretamente subito allorquando (maggio 2010), quest'ultimo - esercitando una sua prerogativa di imprenditore — provò a rifornirsi di merce da una ditta diversa da quella del figlio di *omissis*, e quest'ultimo lo aggredì verbalmente ("non hai coglioni per fare questo mestiere") e fisicamente (tirandogli un ceffone al volto).

Tali elementi di fatto risultano idonei ad integrare non solo il delitto di estorsione (di cui all'art. 629 c.p.), ma anche la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 c.p. (sotto il duplice aspetto di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis - essendo provenuta l'imposizione economica in questione direttamente dal referente della consorteria 'ndranghetistica operante sul territorio; ed avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis - essendo stato commesso il fatto con modalità idonee ad evocare le gravi conseguenze a cui si sarebbe esposta la persona offesa nel caso in cui non avesse ceduto alla illecita pretesa).

Peraltro la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. risulta dimostrata nella fattispecie non solo dalle circostanze generali della vicenda (inerenti l'origine dell'imposizione e le modalità di riscossione del profitto), ma anche dalla specifica vicenda relativa all'intervento di *omissis*, diretto ad appianare il dissidio incorso e a ripristinare la situazione qua ante, allorquando *omissis* aveva deciso di denunciare *omissis* (a seguito appunto dell'aggressione subita nel maggio 2010).

Sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo, risulta indubbio che il reo, ponendo in essere la condotta di reato, e pretendendo per circa un ventennio uno stipendio mensile sine titolo (se non quello illecito della concessione e della garanzia di sicurezza da parte della consorteria criminale operante sul territorio) ha dimostrato non solo di essersi rappresentato l'evento (dell'ingiusto profitto con correlativo danno ingiusto di natura patrimoniale per la vittima del delitto), ma di averlo anche voluto nella sua interezza.

L'imputato deve pertanto essere dichiarato colpevole del delitto ascrittogli, come commesso (quantomeno) dal 2001 al 2018.

E' appena il caso di precisare - anche ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato - che trattasi di un reato unico a consumazione prolungata (o progressiva), caratterizzato da rateizzazione mensile dell'originaria imposizione illecita (così Cass. sentenze n. 4919 del 2010, dep. 2011; n. 46957 del 2021); per cui il termine di prescrizione del reato comincia a decorrere dalla consumazione del reato, coincidente nel caso di specie

nell'ultima percezione del profitto ingiusto (ossia, 2018).

Tenuto conto quindi della gravità del reato (desunta dalla rilevanza del danno, sia economico che morale, inferto alla persona offesa, anche in ragione della perduranza della condotta, protrattasi nell'arco di almeno diciassette anni; nonché dalla intensità di dolo), nonché della capacità a delinquere del reo (desunta peraltro dal suo specifico precedente penale) stimasi equa una pena complessiva di anni dodici di reclusione ed € 4.500 di multa, così determinata: pena base anni otto di reclusione ed € 3.000 di multa, aumentata ex art. 416 bis. 1 c.p. alla pena finale prima indicata.

Quanto al danno arrecato alla costituita parte civile, deve farsi riferimento ai danni non patrimoniali (danno morale in senso stretto, ossia *pretium doloris*; danno biologico, quale lesione del bene all'integrità psicofisica della persona in sé considerata; danno alla serenità personale, familiare e professionale, quali beni costituzionalmente protetti), nonché al danno patrimoniale (le somme di denaro illecitamente pretese dal 2001 al 2018) da liquidarsi in separata sede, in relazione al grado ed alla gravità delle lesioni a tali beni subite dalle parti civili nelle circostanze concrete. Occorre infatti prendere atto che per tali danni, appare impossibile — in questa sede — procedere alla esatta e celere quantificazione, riservandosi alla separata sede del processo civile la più compiuta valutazione di altri elementi eventualmente utili a meglio determinare l'entità del danno risarcibile.

Ritiene inoltre il Tribunale che debba ritenersi senz'altro raggiunta la prova della inflazione di un danno non inferiore alla somma di € 260.000 (così determinato: € 1.250 al mese dal 2001 al 2013, per un ammontare complessivo di € 195.000; € 1.000 al mese dal 2014 al 2018, per un ammontare complessivo di € 60.000; € 5.000 di danno non patrimoniale), in relazione alla quale pertanto può e deve, stante la richiesta della parte, concedersi condanna al pagamento di provvisoria immediatamente esecutiva.

Segue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio affrontate dalla parte civile; in relazione alla durata del processo e all'impegno che questo ha richiesto, appare congrua e conforme ai criteri tabellari la somma di cui in dispositivo.

Alla condanna seguono per legge le altre statuizioni di cui al dispositivo.

9. La confisca ex art. 240 bis c.p.

La disciplina della c.d. confisca allargata, originariamente prevista dell'art. 12 sexies del D.L. 8.6.1992 n. 306, conv. in L. n. 356 del 1992, risulta ora trasposta

nell'art. 240 bis c.p.

Tale disposizione, rubricata "ipotesi particolari di confisca", prevede che nei casi di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti per i delitti ivi contemplati (tra i quali rientra anche il reato di cui all'art. 629 c.p., nonché quelli di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p. — tra i quali devono ricomprendersi i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica".

Il legislatore del 2018 si è inoltre premurato di chiarire che "In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale".

La disciplina della confisca "allargata", "atipica" o "estesa" ricalca, a ben vedere, i parametri individuati dagli attuali artt. 20-24 del Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) in materia di misure di prevenzione, ancorando, però, il provvedimento ablatorio all'accertamento della responsabilità penale per uno dei delitti presupposti di cui all'art. 240 bis c.p.

L'assimilazione teleologica tra tali due distinte confische ha indotto parte della giurisprudenza ad etichettare quella di cui all'art. 240 bis c.p. in termini di vera e propria "misura di prevenzione post delictum".

I caratteri dell'istituto qui in esame sono stati recentemente scandagliati dalla Suprema Corte mediante la sua comparazione con le altre species di confisca obbligatoria già previste dall'ordinamento, dalle quali però si differenzia perché non colpisce il prezzo, prodotto o profitto dello specifico reato per il quale è stata pronunciata condanna, ma tutti i beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 25.02.2021 n. 27421, imp. Crostella).

Ciò perché la condanna per uno dei delitti di cui all'art. 240 bis c.p. fonda una presunzione relativa, non già di mera pertinenzialità del bene detenuto dall'imputato rispetto al reato per il quale è stato condannato, bensì - *amplius* - di una illecita accumulazione della ricchezza imputabile anche a condotte diverse ed ulteriori, antecedenti o successive, rispetto al solo delitto per il quale è stata pronunciata condanna.

L'accertata responsabilità per tale reato costituisce dunque "spia", ovvero indice presuntivo, della commissione di altre attività illecite, fonti di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento da destinare ad ulteriori iniziative delittuose.

Pertanto, con la precipua finalità di contrastare la futura diffusione del crimine organizzato, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione dal reato per il quale è sopraggiunta la condanna e l'onere, gravante sul condannato, di giustificare la provenienza dei beni da confiscare tramite specifica allegazione di elementi idonei a superare la presunzione e ad elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dalla pubblica accusa.

L'accertamento giudiziale della sussistenza di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240 bis c.p. ingenera, infatti, "il sospetto" che il condannato abbia tratto le forme di ricchezza di cui dispone anche da altre attività delittuose.

Ciò perché l'attribuzione al soggetto della commissione di uno dei "reati-spia" di cui all'art. 240 bis c.p. costituisce indicatore dell'acquisizione illecita di beni, "sia pure non per derivazione da quel reato specifico".

La relazione tra "reato-spia" ed elemento patrimoniale non è difatti espressa dal legislatore né in termini di produzione causale del primo rispetto al secondo, né in termini di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili.

In sintesi, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna.

Occorre però che ricorrano, oltre alla titolarità formale o alla disponibilità materiale del bene in capo al condannato, i seguenti presupposti:

- a) l'esistenza di una sproporzione, al momento di ciascun acquisto, tra reddito dichiarato o proventi dell'attività economica e valore del bene, unitamente alla assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza;
- b) il rispetto del criterio di "ragionevolezza temporale".

Sul primo profilo la Suprema Corte ha, da un lato, ritenuto necessario che la "sproporzione" rispetto ai redditi

dichiarati sia valutata, non al momento dell'applicazione della misura rispetto a tutti i beni presenti nel patrimonio del condannato, ma al momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, ha precisato che la "giustificazione" credibile debba consistere nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (cfr., in questi termini, Cass., Sez. Un., 17.12.2003 n. 920, imp. Montella).

Circa il requisito della "ragionevolezza temporale", va ricordato che si tratta di criterio assunto anche dalla Corte costituzionale a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca qui in esame: difatti, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33 del 2018, la Consulta, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti "spia", ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa "sia circoscritta (..) in un ambito di ragionevolezza temporale", nel senso che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere icu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, seppur differente da quella che ha determinato la condanna e seppur priva di un positivo accertamento.

Le menzionate Sezioni Unite "Crostella" hanno affermato che il medesimo criterio di ragionevolezza temporale, con analoghi effetti e finalità, deve essere riferito anche alle situazioni in cui l'acquisizione patrimoniale si collochi in un momento successivo alla perpetrazione del "reato-spia": in tale ipotesi, ferma restando la natura non pertinenziale della relazione tra cosa e reato e l'assenza del nesso di derivazione della prima dal secondo, vanno ritenuti confiscabili anche gli elementi patrimoniali acquisiti dopo la perpetrazione del reato, purché non distaccati da questo da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.

Dalla lettura combinata dei principi testé esposti discende, anzitutto, che il criterio della "ragionevolezza temporale" delimita sul versante cronologico il lasso temporale, come detto sia antecedente che successivo alla commissione di uno dei "reati-spia" di cui all'art. 240 bis c.p., entro cui è destinata ad operare la presunzione relativa di illecita accumulazione della ricchezza (cfr. Cass. Pen., sez. V, 09.03.2022 n. 8217: "non è richiesto

affatto che i beni confiscati siano entrati a far parte del patrimonio dell'imputato nel periodo di commissione del reato spia; quei beni possono esservi entrati sia nel periodo precedente sia in quello successivo al tempus commissi delicti purché venga rispettato il criterio di "ragionevolezza temporale" sopra illustrato").

Sulla scorta di tale criterio, la perimetrazione dell'ambito di operatività della c.d. confisca allargata e dell'indagine patrimoniale a tal uopo finalizzata non può essere effettuata in modo rigido, astratto ed aprioristico, risentendo la stessa delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, del tipo di "reato-spia" per il quale è intervenuta condanna nonché della sua gravità e delle modalità con cui è stato perpetrato (cfr. Corte Cost. n. 33 del 2018: "...la fascia di ragionevolezza temporale entro la quale la presunzione di illecita accumulazione è destinata ad operare andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta, e dunque del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria...").

All'interno di tale spazio temporale, poi, ove vi sia sproporzione tra singolo acquisto e redditi in quel momento dichiarati, risulta applicabile un'inversione dell'onere della prova in virtù della quale compete all'imputato fornire una giustificazione credibile della provenienza lecita della provvista economica impiegata nell'acquisizione patrimoniale.

Poste tali premesse, deve anzitutto osservarsi che, nella specie, il "reato-spia" commesso dall'odierno imputato (sussumibile nell'elenco di cui all'art. 240 bis c.p. sotto un duplice aspetto, ovvero sia della fattispecie estorsiva che della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) risulta consumato nel lungo arco temporale decorrente dal 2001 al 2018: per cui la natura della condotta estorsiva, proprio per le sue caratteristiche intrinseche, potrebbe - in astratto - giustificare una dilatazione del presupposto della "ragionevolezza temporale", consentendo di attrarre nell'orbita applicativa della confisca allargata anche beni e capitali acquisiti al patrimonio dell'imputato (o dei suoi più stretti familiari, dallo stesso economicamente dipendenti) in epoca anche piuttosto risalente rispetto all'inizio della condotta partecipativa giudizialmente accertata.

In concreto, tuttavia, l'indagine patrimoniale eseguita dalla Guardia di Finanza si è comunque focalizzata sul solo periodo compreso tra il 2010 ed il 2018, ossia concomitante rispetto alla condotta ascritta all'imputato.

Così delimitata la finestra temporale ritenuta d'interesse, l'attività di indagine si è materializzata in controlli ad ampio spettro i cui esiti sono stati descritti, in maniera riepilogativa, nel corso della relativa escussione dibattimentale, dal Mar.llo *omissis*, all'udienza del 23.11.2023.

Orbene, i criteri di accertamento adottati dalla polizia giudiziaria risultano conformi alla disciplina di cui all'art. 240 bis c.p. e, dunque, idonei a legittimare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza in capo al nucleo familiare dell'imputato.

I dati esposti nel decreto di sequestro preventivo sono stati analiticamente ricostruiti nelle indagini patrimoniali, a cui pertanto si rinvia, trattandosi di circostanze documentali rispetto alle quali non si ravvisano incongruenze o discrasie.

E' importante sottolineare che *omissis*, pur percependo redditi da lavoro dipendente in misura ordinaria (a titolo di esempio, 12.000 € circa negli anni 2000 e 2001; tra i 7.000 e i 10.000 € negli anni 2002-2005), risulta aver effettuato ingenti investimenti nell'acquisto di polizze assicurative, per centinaia di migliaia di euro, che non trovano alcun riscontro e proporzione né nei redditi dallo stesso dichiarati né in possibili precedenti accumulazioni di risparmio di natura leciti.

Si rinvia, per tali aspetti, di natura documentale, alle p.p. 53 e s.s. e 64 e s.s del decreto di sequestro, ove vengono compiutamente ricostruite le singole operazioni di acquisto e successivo riscatto dei vari prodotti finanziari sottoscritti nel tempo dal *omissis*, tutti inevitabilmente culminati con l'accredito della liquidità sul conto corrente successivamente azzerata mediante consistenti prelievi fino alla chiusura dei vari conti correnti.

Alla luce degli elementi sopra riportati, l'indagine economica patrimoniale eseguita ha consentito di verificare come la capacità reddituale concreta del nucleo familiare preso in esame non giustifica l'accrescimento patrimoniale nel tempo verificatosi, in quanto emerge una discrasia fonti/impieghi continuativa e persistente nel tempo (ad eccezione dell'annualità 2016).

Il conto "a scalare", inoltre, dimostra in maniera inequivocabile che il nucleo familiare non è mai riuscito a recuperare le poste debitorie, dichiarando, dunque, redditi non compatibili con i costi sostenuti per gli investimenti e le quotidiane esigenze di vita.

La semplice lettura di tali dati evidenzia come, negli anni di riferimento, non si riscontra alcuna adeguata copertura reddituale, anche in relazione alla rimanenza indicata per quegli anni nel conto scalare, il che dimostra, ancora una volta, come negli anni non si siano potute

accantonare somme sufficienti e compatibili con gli investimenti e gli acquisti effettuati dal nucleo familiare in esame. (...)

Ritenuti quindi integrati i presupposti del reato di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 c.p. e rilevata altresì l'infondatezza di tutte le censure formulate dalla difesa con

riguardo all'operato della Guardia di Finanza ai fini della misura cautelare di cui agli artt. 321 comma 2 c.p.p. e 240 bis c.p., va in questa sede disposta la confisca di tutti i beni mobili, immobili e crediti già attinti in sede cautelare dal sequestro preventivo.

P.Q.M.

Letti gli artt 533 e 535 cpp dichiara *omissis* colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione ed € 4.500 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare in carcere. (...)

Letti gli artt. 29 e 32 c.p. dichiara *omissis* interdetto in

perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Letti gli artt. 538 e 539 cpp, condanna *omissis* al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede; nonché al pagamento di una provvisoria di € 260.000,00 oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo.

Letto l'art. 541 cpp. condanna altresì l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in € 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Letto l'art. 240 bis c.p., dispone la confisca dei seguenti beni (...).

